Anno IV (Serie seconda) N. 4 Maggio 1921

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO „

Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

Istituto di studi storici TORINO Sezione Salvemini

LAVORO E LAVORANTI .. A DOMICILIO ..

IL PROBLEMISTA — I RISULTATI DELLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE .. ..

F. P. — RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE .. ..

EDIZIONI DELLA " CRITICA SOCIALE „

R. BEMPORAD & F. - FIRENZE

ANDREA VIGLONGO & C.

EDITORI

Casella postale 412 - TORINO
Via Genova 266

996

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO „

Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

LAVORO E LAVORANTI .. A DOMICILIO ..

IL PROBLEMISTA. — I RISULTATI DELLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE .. ..

F. P. — RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE .. ..

EDIZIONI DELLA " CRITICA SOCIALE „

R. BEMPORAD & F.° - FIRENZE

PROPRIETÀ LETTERARIA
DEGLI EDITORI R. BEMPORAD & FIGLIO

15-VII-921
Arti Grafiche Varesine — Varese

LAVORO E LAVORANTI A DOMICILIO

Quel plesso di provvidenze di Stato e di Enti locali che va più comunemente sotto il nome di « legislazione sociale » o di « legislazione protettiva del lavoro », è un prodotto del moderno industrialismo. Le due espressioni: « legislazione sociale » e « legislazione del lavoro », stanno a indicare due cose alquanto diverse: « legislazione sociale » è quella che ha per iscopo di proteggere i poveri in genere, e non soltanto da un punto di vista strettamente economico, mentre la « legislazione del lavoro » è fatta più specialmente per tutelare i lavoratori sul luogo della produzione. Sì l'una che l'altra temperano il principio della libertà economica, sul quale si regge il sistema capitalistico di produzione, e costituiscono una limitazione della stessa libertà individuale; esse, per ciò, furono sempre accolte con diffidenza, quando non apertamente combattute, dagli economisti liberisti.

La produzione basata sul sistema della libera concorrenza conduce fatalmente alla trascuranza del massimo bene dell'uomo: la sanità fisica. In concorrenza tra loro, i capitalisti sono tratti a ridurre al minimo il costo di produzione; il che si ottiene mediante l'abbassamento dei salari e la riduzione delle spese di esercizio dell'industria. Se si presume che, per un eguale lavoro, la donna costi meno dell'uomo e il fanciullo meno della donna, donne e fanciulli sostituiranno automaticamente nella produzione gli uomini adulti, spintivi o facilitati

dalla moderna tecnica industriale. La gara nel produrre a buon mercato e l'imperante individualismo conducono al massimo sfruttamento della forza - lavoro. Quand'anche lo volessero, i capitalisti non potrebbero accordarsi per abbreviare gli orari di lavoro, pagare dei salari compatibili con le necessità della vita e introdurre nelle fabbriche le misure igieniche e di sicurezza atte a preservare la salute e l'incolumità dei proprii dipendenti. Le eccezioni non contano; la legge è quella.

La legge che governa la produzione capitalistica non conosce altri limiti, altri freni nello sfruttamento del lavoro, all'infuori di quelli naturalmente imposti dall'imperizia e dalla debolezza dell'elemento umano, per cui avviene che, ove si volessero superare quei limiti, l'impiego della mano d'opera cagionerebbe una perdita economica.

Nè si deve credere che quell'accordo che riesce impossibile agli imprenditori, sia molto più agevole per i lavoratori, i quali hanno, certamente, più dei loro padroni interesse a difendere la loro salute e le loro condizioni di vita. I lavoratori sono anch'essi in concorrenza tra loro. L'organizzazione e la resistenza operaia sono riuscite ad attenuare sino ad un certo punto gli effetti di un sistema che li spinge ad offrirsi a prezzi sempre più bassi pur di non morir di fame, ma la solidarietà di classe è ancora un fatto ristretto, ed è, sopratutto, il fatto dei gruppi più forti, delle così dette aristocrazie operaie, per cui avviene praticamente che coloro i quali hanno maggior bisogno di organizzazione e di difesa collettiva sono meno in grado di organizzarsi e di difendersi.

E' per ciò che lo Stato — a un dato momento — sente il dovere di intervenire con disposizioni legislative per proteggere i lavoratori, a cominciare dai più deboli. Le prime leggi, infatti, sono quasi sempre inspirate dall'imperiosa necessità di proibire il lavoro del fanciullo di età inferiore a quel minimo che si giudica indispensabile, perchè possa essere adibito senza grave pericolo per il suo sviluppo fisico alle pesanti fatiche della miniera, della fabbrica e delle industrie insalubri. Le misure proibitive del lavoro sono talvolta precedute o accom-

pagnate da altre riguardanti l'istruzione obbligatoria, la repressione del vagabondaggio, l'assistenza agli orfani e via via. Per le donne si provvede ad abolire la tratta delle bianche e il lavoro notturno, a fissare per legge gli orari diurni negli stabilimenti, a concedere sussidi di maternità, a istituire sale di allattamento, refettori, ecc. I Governi, inoltre, si riservano di far ispezionare le fabbriche per assicurarsi che siano rispettate le norme più elementari dell'igiene e della decenza.

Aperta così la via all'intervento dello Stato nei rapporti fra datori di lavoro e locatori d'opera si va molto lontano: dalle provvidenze di carattere igienico e morale si passa a quelle di carattere economico ed assicurativo: si creano le magistrature del lavoro, si istituiscono le assicurazioni obbligatorie, le Casse di dissocupazione, gli Uffici di collocamento e si sopprimono certe istituzioni parassite della privata iniziativa, riconosciute dannose principalmente per la classe lavoratrice.

Questa crescente ingerenza dello Stato nei rapporti economici si risolve in una effettiva limitazione del diritto privato, ed è per ciò che gli economisti della scuola classica la vedono di mal occhio; nulla meno essa è una conseguenza del progresso industriale, e non vi è forza al mondo capace di eliminarla. La legislazione sociale e la legislazione del lavoro si sviluppano con crescente rapidità in tutto il mondo, in grazia principalmente della pressione che le classi lavoratrici riescono ad esercitare sui Governi; e non vi è alcuna probabilità che si torni indietro su questa via. C'è una cosa da fare per coloro che aspirano veramente al progresso sociale e preconizzano la definitiva liberazione del proletariato: quella di cercare di correggere i difetti e le unilateralità di una legislazione che non sempre benefica in uguale misura tutti i sottoposti allo sfruttamento economico.

I Governi muovono generalmente dall'idea che siano soltanto bisognosi di protezione quei lavoratori che appartengono alla grande e media industria, in ciò assecondati dagli stessi socialisti, i quali pensano, conformemente alla loro dottrina politica, che non valga la pena di preoccuparsi di quelli che

rimangono fuori dai quadri della grande industria, perchè essi sono destinati a diminuire sempre più di numero sino a sparire totalmente. Soltanto dopo un certo tempo molti si accorgono che la piccola azienda e il lavoro a domicilio sopravvivono al grande industrialismo, e che sarebbe grave errore il continuare ad ignorare la parte di proletariato che vi è addetta.

Non sempre la grande industria richiede l'accentramento del lavoro in pochi grandi stabilimenti; in molti casi si ottiene lo stesso risultato suddividendo il lavoro e facendone eseguire una parte da operai autonomi, da conduttori di minuscole aziende o da lavoranti a domicilio, riservando lo stabilimento per la sintesi del prodotto, quando non si fa a meno anche di questo, come avviene per l'industria dei mobili, del vestiario, della seta, degli orologi, dei merletti, ecc.

Non sempre il datore di lavoro è un industriale nel preciso significato della parola; spesso non è che un commerciante il quale fa eseguire le ordinazioni avute dai proprii clienti da operai che lavorano in casa da soli o coadiuvati da altri, e che rivestono perciò la figura dello « assuntore di lavoro ».

Questo sistema di organizzazione industriale, lungi dallo sparire, è incentivato, oltre che da cause economiche generali, dallo espandersi stesso della legislazione sociale. Molti industriali per sottrarsi agli oneri ed alle noie loro procurate dalla legislazione preferiscono — sempre che ciò sia tecnicamente possibile — far lavorare a domicilio fino a che le leggi escludono questi lavoratori dai benefici della protezione e della assicurazione. Ecco perchè l'attenzione del legislatore viene attratta verso coloro che vennero fin qui trascurati; ed ecco perchè la legislazione va a poco a poco allargandosi ai lavoranti a domicilio.

***

Si esagererebbe se si dicesse che le organizzazioni operaie si sono prese a cuore le sorti dei lavoratori a domicilio. Questa categoria di produttori non fu mai in grado di organizzare la lotta contro lo sfruttamento capitalistico; e ciò vuoi perchè, in

nanzi tutto, alla loro organizzazione è di ostacolo quasi insuperabile l'isolamento in cui vivono, e vuoi perchè la loro categoria è composta in grande prevalenza di donne, le quali sono anche più degli uomini refrattarie all'organizzazione. Dei lavoranti a domicilio si sono interessati più di frequente i sanitari, i filantropi e le istituzioni di benificenza; ma l'azione degli individui e degli Enti pubblici e privati non è mai andata più in là dell'inchiesta limitata a qualche speciale ramo della produzione ed alla pubblicazione di qualche monografia tendente a mettere in luce le pessime condizioni igieniche in cui il lavoro si svolge e l'eccessivo sfruttamento esercitato in danno di questa categoria di lavoranti. Ci piace nondimeno ricordare che la questione del lavoro a domicilio venne inscritta all'ordine del giorno del Congresso della Confederazione del Lavoro tenuto in Mantova nel maggio del 1914 e che in tale occasione furono presentate delle proposte sulla protezione legale dei lavoranti a domicilio, precedute da una relazione della segreteria confederale, che ci sembra non inutile richiamare nei suoi punti essenziali, poichè serve a far conoscere come il problema sia stato studiato in Italia ed all'estero per lo addietro.

— Le inchieste ufficiali sul lavoro a domicilio datano dal 1888. La prima in ordine di tempo è dovuta all'Inghilterra e venne compiuta tra il 1888 e il 1890 per incarico della Camera dei Lords. I risultati di essa furono raccolti in una relazione composta di sette volumi; ed una seconda inchiesta fu ordinata dalla Camera dei Comuni nel 1907 - 8, diretta a rilevare specialmente le condizioni di lavoro delle cucitrici. Nel frattempo la questione era stata studiata nella Nuova Zelanda da una Commissione speciale che presentò la sua relazione nel 1890; nel Canadà (1896), nella Colonia inglese di Vittoria (1893) e negli Stati Uniti (1893) dalla Commissione delle industrie manifatturiere, senza contare le inchieste particolari dei vari Stati. La grande inchiesta americana, in 18 volumi, sulle condizioni delle donne e dei fanciulli nell'industria, pubblicata tra il 1910 e il 1913, doveva informare circa le condizioni del lavoro a domicilio in alcune industrie.

In Germania fu eseguita un'inchiesta nel 1896, ed un'altra nel 1906. Nel Belgio, l'Ufficio del Lavoro va pubblicando dal 1899 una serie di monografie sul lavoro a domicilio. In Austria, l'Ispettorato del lavoro eseguì un'inchiesta (1900-901), riassunta in tre volumi.

L'Ufficio del Lavoro di Francia pubblicò dei dati circa la durata del lavoro e i salari degli operai a domicilio nel volume in cui tratta dell'industria del vestiario a Parigi, e nelle sue inchieste alle quali attende dal 1905 si occupò in modo particolare dell'industria della biancheria a Parigi e in provincia, dell'industria dei fiori artificiali e dell'industria delle calzature.

Oltre a queste inchieste speciali, vanno menzionate le statistiche dedotte dai censimenti generali o industriali dei vari paesi e particolarmente i dati sui mestieri e le industrie a domicilio in Danimarca, forniti dal censimento del 25 maggio 1897; le pubblicazioni italiane del 1904 e 1906; quella norvegese del 1906 sulle condizioni economiche e sociali delle lavoratrici dell'ago a Cristiania e i salari di altre operaie in Norvegia; e le pubblicazioni olandesi pure del 1906.

Il censimento francese del 1906 rilevò l'esistenza di oltre 2 milioni di lavoratori isolati nell'industria, tra i quali 850.000 operaie lavoranti a domicilio nell'industria del vestiario, soggette agli inconvenienti di questo sistema di lavoro.

In Germania, il censimento del 1907 rilevò soltanto 405.263 persone lavoranti a domicilio, di cui 170.712 uomini e 234.551 donne, su una popolazione industriale di 14.3 milioni, contro 457.984 nel 1896 (265.131 uomini e 201.853 donne), con una diminuzione complessiva di 52.721 persone nel 1907 rispetto al 1896. Il maggior numero di lavoratrici a domicilio fu rilevato nell'industria del vestiario (163.875, di cui 112.382 donne), e nell'industria tessile (138.282, di cui 81.844 donne).

La Svizzera, secondo la statistica ufficiale, conta 92.136 operai lavoranti a domicilio (di cui 66.927 donne), principalmente nelle industrie dell'orologeria, della gioielleria e della

tessitura della seta. In Italia si può calcolare a circa 250.000 il totale delle persone che lavorano a domicilio principalmente per la filatura della seta, la lavorazione di merletti a mano e di articoli di paglia.

Dal censimento industriale del 1911 non è possibile rilevare il numero dei lavoranti a domicilio, essendo in esso considerati come operai salariati anche i membri della famiglia che lavorino col capo dello stabilimento.

La Danimarca calcola in circa 18.000 il totale dei lavoranti a domicilio, con una proporzione del 9% del totale della popolazione industriale del paese.

In Inghilterra, secondo il censimento generale del 1911, il totale degli operai a domicilio ammonta a circa 420.000 (di cui 335.500 nella sola industria dell'abbigliamento, su un milione di persone che lavorano in quest'industria), pari al 6% circa del totale della popolazione operaia.

Le legislazioni che tentarono di porre rimedio ai mali provenienti dallo *sweating - system* possono venire classificate in categorie. Le une tendono sopratutto a combattere le condizioni antigieniche nelle quali viene, in generale, eseguito questo lavoro e trattano in via accessoria il problema dei salari, cercando di farli portare ad una misura più equa, al quale scopo dispongono che sia data pubblicità alle tariffe.

Altre legislazioni non fissano direttamente il salario minimo dovuto agli operai, ma conferiscono agli organi d'arbitrato obbligatorio il diritto di fissare, in caso di conflitto, delle tariffe, che divengono obbligatorie come le altre condizioni di lavoro.

Le legislazioni della terza categoria si occupano principalmente dei salari e fissano il principio della determinazione obbligatoria di essi, in tutte o in alcune industrie, da parte di organismi costituiti, in generale, dai rappresentanti dei principali e degli operai e presieduti da un funzionario o da una persona indipendente.

Bisogna notare subito che le legislazioni di queste due ultime categorie, eccetto quella dell'Inghilterra, non contemplano

esclusivamente gli operai a domicilio. In generale, queste disposizioni legislative vengono applicate a tutti i salariati di una data professione, ma esse tendono ad aumentare i salari più bassi e quindi, anzitutto, quelli dell'industria a domicilio — (1).

***

La relazione confederale del 1914 si chiudeva con la formulazione della seguente

Proposta

« Il Congresso della Confederazione Generale del Lavoro domanda la sollecita approvazione di una legge sul lavoro a domicilio, informata ai seguenti criteri:

1° — Fissazione di salari minimi legali e di altre condizioni di lavoro da parte di Commissioni miste di rappresentanti dei padroni e degli operai;

2° — Severe disposizioni per assicurare la salubrità dei locali adibiti al lavoro a domicilio;

3° — Divieto del lavoro a domicilio in locali in cui risiedano persone affette da malattie infettive;

4° — Divieto del lavoro dei fanciulli a scopo di lucro;

5° — Assoggettamento dei laboratori del lavoro a domicilio al controllo di speciali ispettori del lavoro provenienti dalla classe operaia.

6° — Obbligo dei padroni di tenere una esatta lista col nome e l'indirizzo di tutte le persone da essi occupate in qualità di lavoranti a domicilio;

7° — Dette liste devono essere inviate periodicamente all'Ispettorato del lavoro;

8° — Divieto di dare lavoro fuori di casa a mezzo di intermediari;

9° — Introduzione di libretti di salario e affissione

---

(1) Cfr. « Confederazione del Lavoro » Serie 2.ª, annata 1914, pag. 519.

delle tariffe dei salari per i lavori a domicilio, in posti facilmente accessibili;

10° — Estensione delle assicurazioni ai lavoranti a domicilio;

11° — Facoltà di estendere, dietro delibera della Commissione, a tutti i padroni interessati, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro stipulato fra i lavoranti a domicilio ed un padrone;

12° — Pene severe contro i trasgressori delle disposizioni della legge.

Il Congresso invita gli organizzatori a rivolgere speciali cure all'organizzazione dei lavoranti a domicilio, all'intento di contribuire, anche con questo mezzo, ad eliminare gli enormi abusi che si riscontrano nel lavoro a domicilio e, possibilmente, a conquistare migliori condizioni di lavoro ».

Il Congresso non potè deliberare per mancanza di tempo; e dopo di allora, data l'eccezionalità della situazione, la Confederazione non ebbe più modo di riprendere l'agitazione; ma il suo pensiero in argomento rimane sufficientemente documentato.

Resa spasmodica per effetto della guerra la necessità di produrre le magagne del lavoro a domicilio si rivelarono in tutta la loro laidezza anche a coloro che non avrebbero voluto vederle. Giornali di parte conservatrice, come la « Gazzetta del Popolo » di Torino — scandalizzati dall'esoso sfruttamento esercitato dai commercianti che riuscivano a monopolizzare le forniture militari in danno delle cucitrici — e vogliosi di acquistare indulgenza presso le classi povere, intrapresero una campagna contro gli intermediari e gli incettatori, la quale, se non addusse immediatamente alla presentazione di misure protettive da parte del Governo, servì, nullameno, a stimolare la creazione di Comitati e di Organi atti a sostituire gli appaltatori e i subappaltatori (*sub* fino al terzo e al quarto grado, talora) nella loro non difficile, ma lucrosissima industria. Laboratori per confezione di indumenti militari sorsero un po' dappertutto ad opera principalmente dei Municipi, delle Cooperative e delle Opere di assistenza.

Il Governo, dal canto suo, non poteva non avvertire tutta l'urgenza che vi era di interessarsi finalmente con serietà di intendimenti dei lavoranti a domicilio, fin qui dimenticati. Furono ordinati degli studi; e nel 1920 il reggente l'ufficio del Lavoro comm. Luigi Solinas, poteva presentare al ministro per l'Industria ed il Lavoro, on. Dante Ferraris, il risultato delle sue ricerche in argomento.

Nella voluminosa relazione del Solinas (1) sono riassunte le condizioni in cui si svolge nei principali Stati industriali del mondo, il lavoro a domicilio, e sono messi in chiara luce i gravissimi inconvenienti a cui dà luogo.

L'autore afferma che il primo e principale malanno di questa forma di lavoro è costituito dalla esiguità dei salari. Tale caratteristica è comune a tutte le industrie, in tutti i paesi, e porta, per conseguenza, altri mali, quali la necessità di prolungare in misura veramente disumana l'orario di lavoro per sopperire alla insufficienza della rimunerazione colla maggior quantità di prodotto, e l'altra necessità di sfruttare innanzi tempo ed oltre i limiti razionati, le forze del lavoro più deboli.

Si citano orari di 14, 15, 16, 17 e persino 19 ore al giorno. Il che si spiega agevolmente non solo per la pressione dei bassi salari, ma anche per il fatto che a questo sfruttamento del lavoro umano manca tanto il freno che le organizzazioni operaie fanno agire con l'arma dello sciopero, quanto il freno legale, perchè le leggi di protezione operaia non si applicano al lavoro a domicilio.

Ad esempio i pochi precetti contenuti nella nostra legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sono esclusivamente limitati agli opifici e laboratori ove sono occupate in lavoro industriale cinque o più persone; restando così escluso il lavoro che si compie a domicilio dall'operaio, anche aiutato dalla sua famiglia e da qualche lavoratore ausiliario. Onde si spiega come anche fanciulli della più tenera età siano adibiti al lavoro; molti non raggiungono il decimo anno di vita, e ve ne sono di quelli che iniziano la loro vita di operai a 6 anni!

(1) « Il lavoro a domicilio ed il salario minimo »; pubblicazione dell'Ufficio del Lavoro - Serie B, N. 51.

Tali i risultati di una inchiesta compiuta dalla Sezione italiana dell'Associazione Internazionale per la protezione legale dei lavoratori (« Il lavoro a domicilio per le forniture militari in Roma », dottor Ranelletti) che collimano cogli studi e con i risultati ottenuti da tutti coloro che si sono occupati della materia, primo fra gli altri il Boyaval nel suo lavoro completo « La lutte contre le sweeating-system ».

Nel lavoro del Solinas vi è la riconferma di quanto abbiamo già sopra detto e che, cioè, il lavoro a domicilio abbassa il costo di produzione, non solo perchè il saggio dei salari degli operai a domicilio è più basso di quello degli operai di fabbrica, ma anche perchè l'imprenditore disperdendo i suoi operai, anzichè tenerli accentrati, risparmia una quantità di spese generali (pigione o ammortamento del prezzo dell'opificio, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, spesso acquisto di attrezzi, macchine, specie da cucire, spesso anche forza motrice, vigilanza, ecc.) spese che per lo più sono sopportate dall'operaio.

La seconda parte della relazione è dedicata allo studio dell'intervento statale nei rapporti fra datori di lavoro e operai a domicilio, dei minimi di salario e della legislazione estera, con speciale riferimento alla Nuova Zelanda ed all'Australia, nelle quali il postulato del salario minimo è più o meno accolto.

Infine, la relazione raccoglie la più recente ed importante legislazione estera tanto sul lavoro a domicilio che sul salario minimo: notevoli alcuni testi importanti mai tradotti in italiano (come le leggi neozelandesi ed australiane sull'arbitrato obbligatorio).

***

L'on. Labriola, succeduto al Ferraris nel Dicastero del Lavoro (previo disgiungimento di questo dall'Industria e Commercio), prendeva l'iniziativa della presentazione di un disegno di legge per la protezione del lavoro a domicilio, che attende tutt'ora la sanzione del Parlamento. Diamo integralmente il disegno di legge e la relazione che lo accompagna, a documentazione delle opinioni predominanti nelle sfere governative.

Relazione

On. Colleghi,

Fino a non molti anni or sono, la legislazione di tutela e di protezione destinata, negli Stati economicamente più evoluti, a migliorare le sorti delle classi operaie limitava la sua sfera d'azione ai soli operai occupati negli opifici industriali, disciplinando con maggior copia di disposizioni e con cura più minuziosa le forze di lavoro più deboli, donne e fanciulli, ed intervenendo soltanto a vietare i più gravi abusi per quanto riguarda gli operai adulti.

L'evoluzione compiutasi nell'ultimo trentennio valse a mutare in gran parte le idee predominanti circa i còmpiti dello Stato in materia di politica sociale e circa i limiti in cui si poteva ritenere lecito e desiderabile il suo intervento nei rapporti fra imprenditori ed operai.

Una conoscenza meno superficiale delle condizioni in cui si svolge il lavoro industriale, una più equa valutazione dei bisogni, delle aspirazioni, dei diritti delle classi lavoratrici ed anche la maggiore valorizzazione politica, economica e sociale di queste classi attirarono sui problemi del lavoro l'attenzione di cerchie sempre più vaste di persone e diffusero in tutte le coscienze la persuasione che le provvidenze legislative fino allora attuate erano insufficienti e che un largo campo rimaneva aperto all'azione dei pubblici poteri per promuovere l'elevazione del proletariato.

Lungamente però l'attenzione di quanti si interessavano a simili questioni rimase circoscritta agli operai dell'industria e particolarmente a quelli che prestavano la loro opera nei grandi opifici. Là erano più facilmente accertabili le condizioni di lavoro e più agevole riusciva il rilevare difetti ed inconvenienti.

Inoltre l'agglomeramento di molti operai ne promoveva la riunione in sindacati, che agivano, con la forza del conquistato diritto di sciopero, per il miglioramento di quelle condizioni e per l'abolizione di quelle deficienze.

Una categoria di operai rimaneva così priva di ogni protezione legale e, per il suo isolamento e per la constatata minore capacità di organizzazione, anche del valido sussidio dell'azione sindacale: gli operai a domicilio.

In una monografia recentemente pubblicata dall'Ufficio del lavoro sono poste in rilievo le cause della perdurante coesistenza di questa forma arretrata di organizzazione industriale con la concentrazione in grandi opifici, che è caratteristica dell'epoca moderna. Ivi sono anche rapidamente analizzati i mali più gravi che affliggono i lavoratori a domicilio (orari di lavoro eccessivi, sfruttamento precoce della forza di lavoro minorile, pessime condizioni igieniche, ecc.) ed i rimedi, di vario genere, escogitati od attuati per porre rimedio a questa situazione intollerabile, che è caratterizzata dagli Anglo-Sassoni con la espressione energica di « Sweating system » (sistema del sudore).

Anche questa diseredatissima tra le classi operaie riuscì alla fine, per la profondità stessa del suo disagio e per la iniquità di certi eccessi di sfruttamento a cui era sottoposta, ad attirare su di sè l'attenzione. Alle prime imprecise ed incomplete rilevazioni dei singoli, seguirono ben presto poderose inchieste ufficiali, che, alla loro volta, provocarono tutto un movimento di idee e di azioni, che trovò manifestazione in infinite deliberazioni, monografie, congressi, esposizioni.

Mentre rinvio per una succinta recensione di tutto questo materiale al citato studio dell'Ufficio del lavoro, accennerò brevemente che, nel passare dalla diagnosi del male allo studio dei possibili rimedi, si tentò, in un primo periodo, di elevare la condizione degli operai a domicilio mediante l'iniziativa privata, integrata eventualmente dall'azione degli operai stessi.

Svariati tentativi furono fatti in questo senso, sia con l'estendere ai lavoratori a domicilio provvidenze apprestate per le classi operaie e per quelle meno abbienti in genere (pensioni di famiglia, alloggi per donne sole, asili, ristoranti operai, cucine economiche, abitazioni a buon mercato, opere di assistenza per mezzo del lavoro, ecc.), sia col creare appositamente per essi istituzioni dirette a favorirne il miglioramento od a renderne

meno aspra l'esistenza. Son da ricordare specialmente qui le iniziative tendenti a favorire l'impianto di piccoli motori a domicilio, la diffusione dei contratti collettivi di lavoro, il promovimento della coalizione operaia, la costituzione di cooperative di lavoro, l'azione corporativa operaia in genere mediante l'uso del « marchio di corporazione » (*Union label*) e delle « liste bianche », la formazione di « leghe di consumatori ».

Tutti questi espedienti, tranne, in parte, l'ultimo, si dimostrano assolutamente inefficaci a debellare lo « sweating-system », od anche soltanto a diminuirne i funesti effetti su una parte non indifferente della popolazione operaia. Tantochè si pensò ben presto, malgrado le difficoltà specifiche provenienti dall'ambiente e dalle condizioni in cui questo lavoro si esercita, ad invocare l'intervento dello Stato, come il solo capace di dare una soluzione soddisfacente dell'angoscioso problema.

Dalle teorie si passò rapidamente alle applicazioni pratiche, ed in una serie di Stati tuttodì crescente si ebbe una improvvisa efflorescenza di leggi speciali portanti provvedimenti di protezione e di tutela degli operai a domicilio.

Delle molte forme in cui si concretò l'intervento statale a favore di questi lavoratori, le più antiche e le più diffuse si dimostrarono anch'esse, presto o tardi, dotate di limitata efficacia e lo sfruttamento del lavoro a domicilio, con tutte le sue terribili conseguenze, continuò ad imperversare salvo qualche esempio isolato.

L'attenzione degli studiosi e dei pratici era intanto attirata verso un ardito tentativo che si veniva attuando, senza gran lusso di dottrine e di discussioni, ma con incomparabile efficacia pratica, nelle colonie inglesi dell'Australia.

Lo Stato Australiano di Vittoria, con la istituzione dei Comitati di salari e la Nuova Zelanda con l'arbitrato obbligatorio, introdussero il salario minimo legislativamente obbligatorio, ed il risultato fu, a quanto concordemente si afferma, la scomparsa dello « sweating-system ».

L'esame più approfondito delle condizioni degli operai a domicilio, risultante dalle copiose inchieste pubbliche e private susseguitesi un pò dappertutto, aveva intanto messo in rilievo

il fatto che il disagio di questi lavoratori deriva fondamentalmente da una sola, precipua causa: il basso limite dei salari, a cui si deve far risalire, e il *surmenage* derivante dagli eccessivi orari di lavoro, ed il precoce sfruttamento del lavoro infantile e le pessime condizioni igienico-sanitarie. Di qui il rapido e costante successo del sistema vittoriano consistente nella determinazione d'autorità dei salari minimi.

L'Inghilterra fu il primo grande Stato industriale europeo che seguì l'esempio delle giovani Colonie oltreoceaniche in questa via, vincendo resistenze dottrinali e scrupoli giuridico-sociali. Ben presto seguirono molti altri Stati d'Europa e d'America, le cui leggi sono integralmente riportate nel citato volume dell'Ufficio del lavoro.

E' giunto ora per l'Italia il momento di prendere la stessa via.

Anche da noi il lavoro a domicilio è largamente rappresentato, specialmente nell'industria tessile, in quelle del vestiario, e nella lavorazione del legno e della paglia. Da calcoli largamente approssimati risulta che, all'epoca del censimento del 1901, l'ultimo che dia qualche notizia su questo punto, i lavoratori a domicilio raggiungevano una cifra non inferiore ai 300.000, in grandissima parte donne.

Inutile aggiungere che le deplorevoli condizioni rilevate ovunque, si constatano anche per i lavoratori a domicilio nel nostro Paese, come provano alcune pubblicazioni private sull'argomento e indagini che gli ispettori del lavoro eseguirono durante la guerra circa il lavoro a domicilio nelle forniture militari.

Profittando largamente dell'esperienza compiutasi all'estero ed accogliendo i molteplici voti pervenuti al Ministero del lavoro, ho preparato il disegno di legge, che mi onoro di presentarvi, il quale è anche suffragato dal voto unanime del Comitato permanente del lavoro, che ha apportato alcuni notevoli emendamenti al testo preparato dal Ministero.

***

I criteri fondamentali a cui si inspira il presente disegno di legge sono implicitamente contenuti in quanto precede. Dirò ora brevemente delle principali disposizioni.

Anzitutto occorreva definire il lavoratore a domicilio, soprattutto per differenziarlo da altre categorie affini, specialmente, da quella degli artigiani indipendenti; ciò si è fatto nell'art. 1, a norma del quale si intendono per operai a domicilio coloro che eseguono, per conto di un imprenditore, *lavoro salariato* nella propria abitazione o in locali non controllati dall'imprenditore. Con lo stesso articolo si parificano agli imprenditori i subimprenditori, commissionari ed altri intermediari, allo scopo di rendere sempre accertabile la persona che deve rispondere dei precetti della legge e di impedire così che, col palleggiamento delle responsabilità, non si riesca mai a colpire chi dello sfruttamento di questi operai è autore e chi ne trae profitto.

Il campo di applicazione della legge è delimitato nell'art. 2, il quale fra il sistema di sottoporvi genericamente il lavoro a domicilio e quello di precisare le industrie soggette. ha scelto la via intermedia, già in uso presso alcune legislazioni straniere, di indicare nominativamente i rami di produzione a cui si estende l'impero della legge, e che sono quelli già accennati ove più numerosi sono gli operai a domicilio, dando però facoltà al Governo, sentito il Consiglio Superiore del Lavoro, di estendere l'applicazione della legge anche ad altri rami.

Base essenziale di ogni disciplinamento della materia è la possibilità di conoscere con precisione quali e quanti siano gli operai occupati fuori degli ordinari ambienti di lavoro. A ciò provvede la disposizione dell'art. 3, che fa obbligo ad ogni imprenditore che commetta lavoro da eseguirsi a domicilio degli operai, di tenere al corrente un registro dei nomi e degli indirizzi di questi operai, registro tenuto sempre a disposizione degli ispettori del lavoro.

Uno degli inconvenienti più gravi, a cui occorre mettere riparo, consiste nella incertezza in cui spessissimo sono tenuti i lavoranti a domicilio circa l'ammontare della loro rimunerazione. Non è raro il caso che essi assumano un lavoro e lo eseguano senza conoscere con precisione quanto è loro dovuto per la pena a cui si sobbarcano, ciò che, evidentemente, facilita lo sfruttamento di persone ignare, deboli, isolate. Ad eliminare,

il più che sia possibile, questi casi dolorosi, la legge provvede perchè nei locali di consegna del lavoro e di paga siano affisse liste o tabelle di salari (art. 4) e perchè sia consegnato ad ogni operaio un apposito libretto di salario (art. 5).

Per evitare poi che operai a domicilio diventino, alla lor volta sfruttatori, tanto più temibili quanto meno provvisti di mezzi e di cognizioni, di altri lavoratori, è sancito il divieto di occupare nella propria abitazione membri estranei alla famiglia (art. 6).

L'art. 8 sancisce il divieto di commettere agli operai che lavorano in fabbrica lavoro da eseguirsi, dopo l'orario normale, nel loro domicilio: si otterrà così il duplice intento di impedire che sia prolungato, con questo espediente, l'orario legale o convenzionale stabilito per il lavoro di fabbrica e che si perpetui una delle forme più gravi di sfruttamento dei lavoratori a domicilio. Alla parziale estensione delle norme di protezione e tutela degli operai, anche a quelli che sono occupati fuori degli ordinari ambienti di lavoro si provvede mediante il riconoscimento della applicabilità a questi ultimi della assicurazione obbligatoria contro taluni rischi (invalidità e vecchiaia, maternità) (art. 7), delle norme in preparazione circa l'igiene del lavoro (art. 9) e della vigilanza esercitata dall'Ispettorato del lavoro (art. 10).

Più non si è creduto di poter fare, in quanto la legislazione del lavoro (legge sul lavoro donne e fanciulli, riposo settimanale e festivo, prevenzione e assicurazione infortuni, assicurazione contro la disoccupazione) non si presta ad essere estesa in blocco a questa categoria di lavoratori. Le difficoltà pratiche sono insormontabili, e, come ha riconosciuto il Comitato permanente del lavoro, una disposizione la quale statuisse l'estensione di queste leggi agli operai a domicilio sarebbe destinata a rimanere inefficace.

Da quanto si è detto nella prima sezione di questa relazione emerge che la parte più importante del disegno di legge è quella destinata a disciplinare la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni del lavoro a domicilio, investite della

grave e delicata funzione di determinare il salario minimo obbligatorio da corrispondersi agli operai che sono occupati fuori degli stabilimenti e dei laboratori industriali (art. 11-26).

Le Commissioni, da istituirsi con decreto Reale, su proposta di imprenditori, di operai o loro organizzazioni, o dell'Ispettorato del lavoro, possono avere varia circoscrizione territoriale. Esse sono composte paritariamente e sono presiedute da persona nominata d'accordo dalle due parti, o in mancanza d'accordo, dal Ministro per il lavoro, su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro.

Il salario minimo, determinato da una di queste Commissioni, è obbligatorio, nei termini prescritti, per l'industria e per la località sulle quali si estende la giurisdizione di essa. Tale salario deve essere integralmente corrisposto all'operaio, malgrado qualsiasi patto in contrario, ed a garanzia dell'esatta osservanza in quest'obbligo è concessa all'operaio interessato e anche, in suo nome, ad organizzazioni operaie, azione per ripetere la differenza fra la retribuzione percepita ed il salario minimo dovutogli.

Le deliberazioni delle Commissioni, determinanti il salario minimo sono soggette a ricorso, che è deciso dalle Commissioni stesse, ed a revisione, su domanda degli interessati, quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla determinazione o dall'ultima revisione.

Il disegno di legge porta infine le disposizioni penali (art. 28), quelle relative allo stanziamento dei fondi occorrenti per la sua esecuzione (art. 29) e le altre che disciplinano la vigilanza per la sua applicazione (art. 27). Questa è affidata all'Ispettorato del lavoro, eventualmente completato con la aggregazione a quei Circoli, in cui se ne accerti il bisogno, di speciali Ispettrici del lavoro a domicilio, scelte dal ministro su proposta delle organizzazioni operaie e su parere conforme del Comitato permanente del lavoro.

Disegno di legge

Art. 1. — Ai sensi della presente legge, si considerano come operai a domicilio tutti i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, che eseguono per conto di un imprenditore, lavoro salariato nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè siano sottoposti alla sua vigilanza diretta.

I sub-imprenditori, commissionari ed altri intermediari sono parificati agli imprenditori.

Art. 2. — Le industrie alle quali la presente legge si applica sono quelle del vestiario in tutti i loro rami, compresa la fabbricazione di cappelli, calzature e fiori artificiali, la lavorazione di piume e di pelliccerie, la confezione di biancheria ed il cucito in bianco: le industrie tessili, ivi compresa la fabbricazione di velluti, nastri, passamani, pizzi, merletti e ricami; le industrie del legno e della paglia, compresa la lavorazione del legno intrecciato e di materie analoghe.

Il Governo del Re può, sentito il Consiglio superiore del lavoro, estendere l'applicazione della legge ad altre industrie o ad altri rami d'industria, in cui il lavoro a domicilio sia prevalentemente o notevolmente esercitato.

Art. 3. — Ogni imprenditore che commetta ad operai lavoro industriale da eseguirsi nella abitazione di questi ultimi o in altri locali che non siano sottoposti alla sua diretta vigilanza, ha l'obbligo di tenere al corrente un registro, dal quale risulti il nome il cognome e l'indirizzo di tutti gli operai da lui occupati.

Tale registro deve essere sempre a disposizione dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, i quali possono prenderne copia o farne estratti.

Art. 4. — A cura dell'imprenditore, nei locali in cui ha luogo la consegna delle materie da elaborarsi a domicilio, la riconsegna del lavoro eseguito e la paga, devono essere affisse, in modo facilmente leggibile, liste o tabelle di salari, dalle quali

sia possibile agli operai rendersi esatto conto delle rimunerazioni che sono loro dovute per i loro singoli lavori eseguiti o da eseguirsi.

Art. 5. — Ad ogni operaio, all'atto in cui gli viene commesso per la prima volta lavoro da eseguirsi nella propria abitazione o in locali non sottoposti alla diretta vigilanza dell'imprenditore, viene consegnato, a cura ed a spese di quest'ultimo, un libretto di salario.

In questo libretto deve essere successivamente indicata la data di ogni commissione di lavoro, la specie, quantità e qualità di questo, il salario e quanto altro sia indispensabile per rendersi esatto e facile conto della rimunerazione da percepirsi.

Tale libretto deve essere conservato dall'operaio, il quale ha l'obbligo di presentarlo ai funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, a loro richiesta.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge prescriverà il modello uniforme del libretto di salario.

Art. 6. — Gli operai che lavorano a domicilio non debbono occupare nella loro abitazione altre persone, tranne i membri della loro famiglia.

Art. 7. — Gli operai a domicilio sono soggetti alla assicurazione obbligatoria nei casi in cui le leggi disciplinanti la materia li contemplino esplicitamente o implicitamente.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto alla estensione delle disposizioni sulla Cassa nazionale di maternità alle operaie a domicilio.

Art. 8. — Agli operai di uno stabilimento industriale o di un laboratorio non può essere commesso dall'imprenditore lavoro da eseguirsi nella loro abitazione in ore aggiuntive all'orario normale dello stabilimento o laboratorio.

Art. 9. — Con regolamenti speciali da emanarsi con le norme del decreto-legge 15 maggio 1919, n. 818, sull'igiene del lavoro, concernenti talune delle industrie indicate nell'art. 2 della presente legge, e con disposizioni particolari per il lavoro a domicilio in genere, saranno stabilite le norme di carattere igienico e sanitario da applicarsi agli ambienti di lavoro situati nelle

case di abitazione degli operai e saranno prescritte le cautele necessarie a garantire la salute degli operai stessi e quella della popolazione, specialmente contro le malattie infettive e contagiose.

Potrà essere pure vietata la fabbricazione a domicilio di determinati oggetti.

Dell'osservanza di queste disposizioni saranno resi responsabili i proprietari, occupanti o inquilini principali delle case di abitazione in cui il lavoro si esegue.

Art. 10. — Per la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni della presente legge, l'Ispettorato dell'Industria e del lavoro è autorizzato a compiere visite ed ispezioni nei locali in cui si esegue lavoro industriale, sebbene i detti locali servano di abitazione alle persone che vi sono occupate, queste siano in numero minore di cinque e appartengano esclusivamente alla famiglia che vi dimora.

Art. 11. — Con decreti Reali, promossi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro, saranno istituite per singole industrie fra quelle indicate all'art. 2 della presente legge, Commissioni di lavoro a domicilio.

Il decreto di istituzione stabilirà la sede e determinerà la circoscrizione territoriale di ciascuna Commissione del lavoro a domicilio. Tale circoscrizione può comprendere uno o più comuni, provincie o regioni od anche abbracciare tutto il Regno.

Art. 12. — La proposta per la istituzione delle Commissioni di cui all'art. precedente, può essere fatta da uno o più imprenditori, che occupino almeno, complessivamente, cinquanta operai a domicilio, da un egual numero di questi ultimi, da organizzazioni operaie o dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Semprechè una di queste proposte sia presentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha l'obbligo di sottoporla all'esame del Comitato permanente del lavoro.

Art. 13. — Le Commissioni del lavoro a domicilio sono composte di un numero uguale di imprenditori e di operai a domicilio appartenenti alle industrie e ai rami d'industria interessati.

Quando in una determinata industria, per la quale è istituita una Commissione del lavoro a domicilio, e nella circoscrizione della Commssione stessa, il lavoro si esegue, oltrechè a domicilio degli operai, anche in stabilimenti fabbriche o laboratori, e fra gli esercenti in questi ultimi e le loro maestranze sia stato stipulato un concordato di lavoro o di tariffa, uno almeno dei membri padronali ed uno almeno dei membri operai della Commissione devono essere eletti fra i detti esercenti ed i loro operai, lavoranti negli stabilimenti, fabbriche, o laboratori e vincolati dal concordato.

Soltanto nel caso di provata impossibilità di costituire le Commissioni nel modo prescritto dai commi precedenti possono far parte di esse imprenditori od operai di industrie affini, anche se in queste non si esercita il lavoro a domicilio.

Art. 14. — Il numero dei membri di ogni Commissione e loro supplenti, è stabilito nel decreto di istituzione. Esso non può essere minore di quattro, nè maggiore di dieci.

Art. 15. — Se nell'industria o ramo d'industria e nella circoscrizione a cui si estende la giurisdizione di una Commissione sono in numero prevalente o notevole le operaie a domicilio, uno almeno dei membri operai della Commissione deve essere di sesso femminile.

Art. 16. — I membri padronali ed operai delle Commissioni sono eletti direttamente dalle rispettive parti, col sistema della rappresentanza proporzionale; e con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Nel caso che i membri rappresentanti l'una e l'altra parte non siano eletti nel termine stabilito, essi saranno scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su una lista, comprendente un numero di nomi triplo di quello fissato, compilato dal Comitato permanente del lavoro.

Art. 17. — I membri delle Commissioni durano in carica due anni e si rinnovano per metà, ogni anno.

Nessuno che sia eletto o scelto a membro di una Commissione può rifiutarsi di assumere la carica.

Art. 18. — I membri padronali ed operai sono convocati

per la prima volta dal Sindaco del Comune in cui ha sede la Commissione, per eleggere a maggioranza di voti, il presidente della Commissoine stessa.

L'elezione del presidente può cadere su qualunque persona di cittadinanza italiana, che sappia leggere e scrivere e non appartenga attualmente, come imprenditore o come operaio, all'industria o al ramo d'industria per il quale la Commissione è istituita.

Mancando l'elezione del presidente, questi sarà nominato dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro.

Art. 19. — Ogni Commissione del lavoro a domicilio, si riunisce in una sala posta a sua disposizione dal Comune in cui ha sede.

Il segretario o altro impiegato del Comune funziona da segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono sostenute per intiero dallo Stato se la giurisdizione delle Commissioni si estende a tutto il Regno, e dallo Stato in concorso con le Provincie e i Comuni interessati, in caso di giurisdizione limitata a singole parti del territorio.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà le norme per la ripartizione di queste spese.

Art. 20. — Le Commissioni del lavoro a domicilio hanno il compito di determinare il salario minimo che deve essere corrisposto agli operai che lavorano a domicilio nell'industria o nel ramo d'industria nella località o nelle località comprese nella circoscrizione di ogni Commissione e per quel periodo di tempo che la Commissione stessa crederà opportuno di stabilire.

La Commissione può stabilire salari minimi a tempo o a cottimo e anche contemporaneamente gli uni e gli altri.

Nel caso che si stabilisca un salario a cottimo, questo deve essere calcolato in relazione alla produttività di una collettività di operai adibiti ad una determinata lavorazione, in modo che un operaio di media abilità possa, in una giornata di lavoro di otto ore, guadagnare una rimunerazione corrispondente al salario minimo a giornata.

Art. 21. — Nella determinazione del salario minimo ogni Commissione deve tener presenti i salari praticati nelle industrie affini e nelle località per la quale è istituita, il costo dei generi di consumo, i prezzi dei prodotti della industria considerata.

A quest'uopo la Commissione può interrogare imprenditori ed operai, persone esperte nell'industria o nel ramo d'industria di cui si tratta e in industrie similari, fiduciari delle organizzazioni industriali ed operaie: può anche esigere la produzione di liste di salari, libri di paga e di commercio ed altri documenti e può farli esaminare, con l'obbligo del segreto, da periti espressamente nominati.

Nessuno può rifiutarsi di rispondere agli interrogatori o di presentare i documenti che gli fossero richiesti.

Art. 22. — Le deliberazioni delle Commissioni concernenti il salario minimo sono prese a maggioranza dei Commissari presenti, purchè il loro numero non sia inferiore a due terzi dei membri assegnati alla Commissione.

In ogni votazione i rappresentanti degli imprenditori e quelli degli operai debbono essere in numero uguale. In caso di disparità si asterranno i rappresentanti meno anziani della parte che risulta eccedente.

A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Art. 23. — La deliberazione della Commissione è affissa per quindici giorni nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni nei quali deve essere applicata.

Essa è immediatamente trasmessa all'Ufficio del lavoro presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che la inserisce nel suo bollettino, ed è pubblicata e notificata agli interessati nei modi che saranno stabiliti nel regolamento per la applicazione della presente legge.

Entro un termine di 15 giorni dalla data dell'affissione o della notifica prevedute nei comma precedenti qualunque persona interessata può proporre ricorso contro la deliberazione della Commissione.

Sul ricorso decide la Commissione stessa nei modi preveduti dagli articoli 21 e 22.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito.

La decisione della Commissione è definitiva; contro di essa non è ammesso alcun ricorso.

Art. 24. — Il salario minimo determinato dalla Commissione diventa obbligatorio alla data fissata nella deliberazione o nel caso in cui contro di essa sia stato proposto ricorso, alla data fissata nella relativa decisione.

Da tale data, tutti gli imprenditori che, nella circoscrizione territoriale della Commissione o nella industria o nel ramo d'industria per la quale questa è istituita, occupino operai a domicilio, hanno l'obbligo di corrispondere a questi ultimi salari non inferiori al salario minimo determinato dalla Commissione.

Tale salario deve essere pagato integralmente all'operaio, senza alcuna deduzione per conto di sub-imprenditori o di intermediari.

Art. 25. — Ogni operaio a domicilio, a cui sia stato corrisposto un salario inferiore al minimo vigente per la professione a cui appartiene e nella località in cui lavora, ha diritto di ripetere dal suo imprenditore, malgrado qualsiasi patto in contrario, la differenza fra la retribuzione ricevuta ed il salario minimo.

L'azione per ottenere tale differenza può essere intentata anche, per conto dell'interessato, da una organizzazione operaia.

Essa si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno del pagamento parziale.

Art. 26. — Quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla determinazione di un salario minimo, ogni imprenditore o gruppo di imprenditori che occupino almeno cinquanta operai a domicilio, od un ugual numero di questi ultimi possono presentare alla competente Commissione domanda di revisione del salario minimo fissato.

La Commissione investita di una domanda di revisione ha l'obbligo di esaminare la condizione dell'industria considerata, del lavoro che vi si esegue ed i salari correnti nella località, compiendo all'uopo le indagini indicate all'art. 20.

A seconda dei risultati di queste indagini, la Commissione

può confermare il salario minimo precedentemente determinato o determinarne uno diverso.

Un ulteriore revisione del salario minimo non può essere chiesta se non siano trascorsi sei mesi dalla precedente.

Art. 27. — L'Ispettorato dell'industria e del lavoro è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

Ai circoli dell'Ispettorato, nella cui circoscrizione sia particolarmente diffuso il lavoro a domicilio e questo sia esercitato prevalentemente da mano d'opera femminile, possono essere temporaneamente aggregate, con funzioni di aiutanti ispettrici, una o più donne che abbiano i titoli richiesti per quel grado dalle disposizioni vigenti sull'Ispettorato.

Le aiutanti ispettrici del lavoro a domicilio sono proposte dalle organizzazioni operaie e sono scelte dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale su parere conforme del Comitato permanente del lavoro.

Esse sono nominate per un triennio e la loro nomina è rinnovabile di triennio in triennio, senza però che possano conseguire la stabilità del posto.

Durante il tempo in cui sono in funzione godono dello stipendio e degli altri emolumenti stabiliti per i funzionari di pari grado.

Art. 28. — Chiunque, occupando operai in lavoro industriale a domicilio, omette di tenere al corrente il registro prescritto dall'art. 2 della presente legge è punito con ammenda da lire 25 a 50.

Incorre nella medesima penalità l'imprenditore che ometta di tenere affisse le liste o tabelle dei salari, di cui all'art. 3

La contravvenzione all'obbligo di fornire agli operai i libretti di salario o di inserirvi le annotazioni prescritte è punita con ammenda da lire 5 a 30 per ogni libretto.

L'occupazione da parte degli operai di persone estranee alla famiglia è punita con ammenda sino a lire 5.

La trasgressione del divieto di commettere lavoro da eseguirsi a domicilio in ore aggiuntive all'orario normale di fabbrica è punita con ammenda da lire 5 a 25 per ogni operaio.

Il rifiuto ingiustificato di assumere la carica di membro o di presidente di una Commissione di lavoro a domicilio è punito con ammenda da lire 10 a 100.

Uguale penalità è stabilita per il rifiuto di comparire dinanzi ad una Commissione e di rispondere alle interrogazioni formulate dalla Commissione stessa, a norma dell'art. 20, come pure per il rifiuto di produrre le scritture e i documenti previsti dallo stesso articolo.

Chiunque corrisponda ad un operaio a domicilio un salario inferiore al minimo stabilito da una Commissione è punito con ammenda da lire 100 a 300.

Art. 29. — Per le spese occorrenti al funzionamento delle Commissioni del lavoro a domicilio ed all'applicazione delle altre disposizioni della presente legge, sarà inscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1920-21, nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale una somma di lire 100.000.

Art. 30. — Entro tre mesi dalla data della presente legge sarà emanato, sentito il Consiglio Superiore del lavoro, un regolamento per la sua applicazione.

Chi sono i lavoranti a domicilio?

Molto si è scritto sulle peculiari caratteristiche del lavoro a domicilio e ciò malgrado continuiamo a non riuscire in pratica a distinguere nettamente il lavorante a domicilio dagli altri che — pur non prestando l'opera loro nella fabbrica — non possono entrare nella categoria dei lavoranti a domicilio. In mancanza di definizioni esatte, la legislazione che si va preparando minaccia di diventare la cosa più grottesca e contraddittoria che mai sia esistita creando un'infinità di imbarazzi agli organi chiamati ad applicarla.

Abbiamo veduto poc'anzi che il disegno di legge Labriola definisce l'operaio a domicilio in modo da togliere ogni possibilità di equivoco: lavorante a domicilio è soltanto colui che lavora da solo nella propria abitazione, o tutt'al più si fa coadiuvare dai membri della propria famiglia.

E' una definizione restrittiva del lavoro a domicilio, che però non manca di precisione. Resta solo a vedersi come si accordi la definizione incisa nel disegno di legge sulla protezione del lavoro a domicilio con le disposizioni del decreto - legge 21 aprile 1919, n. 603 sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, e relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 245.

Questo decreto - legge, come è noto, estende il beneficio dell'assicurazione obbligatoria ai lavoranti a domicilio, contrariamente a quello del 19 ottobre 1919 sulla disoccupazione involontaria che invece li esclude. Chi sia il lavorante a domicilio non è specificato nel decreto; e per saperne qualche cosa bisogna ricorrere all'art. 185 del regolamento il quale recita:

« Coloro che assumono lavoro da eseguire a domicilio devono farne denuncia all'Istituto provinciale di previdenza sociale prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo; e coloro che l'abbiano già iniziato al 1° gennaio 1920, o che lo iniziano nel termine di sei mesi da questa data, devono presentare la denuncia entro questo termine.

« Nelle denunzie devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio, la specie del lavoro che in questo eseguono, e se con loro lavorano altre persone devono di ciascuna di esse dare le generalità.

« Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

« Gli assuntori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare al fabbricante o negoziante, per conto del quale lavorano, il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che a queste corrispondono. Devono pure denunciargli entro tre giorni ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

« I datori di lavoro a domicilio devono pure farne denuncia all'Istituto provinciale di previdenza indicando la loro ditta o denominazione sociale o il loro nome, cognome e in-

dirizzo, la industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato e delle persone che eventualmente insieme con esse sono occupate ad eseguirlo.

« La denunzia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno.

« Per coloro che abbiano già commesso lavoro a domicilio tuttora in corso al 1° gennaio 1920 o che lo commettano entro sei mesi da questa data la denunzia deve essere fatta entro questo termine.

« I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro hanno facoltà di richiedere gli originali o le copie delle denunzie sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamenti riguardanti il lavoro a domicilio ».

La differenza di apprezzamento sulla figura del lavoro a domicilio è palese. La legge protettiva, cioè la legge - base del lavoro a domicilio contempla unicamente l'assuntore isolato e la sua famiglia, mentre la legge sussidiaria dell'assicurazione ammette che vi possano essere più locatori d'opera riuniti in uno stesso locale di lavoro indipendente dallo stabilimento del fabbricante o del commerciante. Sembrerebbe quindi che dove i lavoranti sono più d'uno, la legge protettiva non debba applicarsi: non salario minimo, non vigilanza igienica sui locali del lavoro; e, per contro, obbligo dell'assicurazione fatto anche a quella parte di assuntori che la legge specifica non riconosce come operai a domicilio, perchè nell'esecuzione del lavoro assunto si fanno coadiuvare da operai estranei alla loro famiglia.

Si abbia presente che il legislatore ha escluso tassativamente dall'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia gli artigiani, i piccoli industriali e i produttori indipendenti, appunto perchè ha voluto fare distinzione fra questi, che sarebbero dei piccoli imprenditori, e i lavoranti a domicilio veri e

proprii; talchè non può nascere equivoco sulla vera portata dell'assicurazione obbligatoria. Questa si applica al lavoro a domicilio e non all'artigianato, che è un'altra cosa; con la differenza, però, che agli effetti dell'assicurazione sono considerati lavoranti a domicilio tutti coloro che assumono lavoro da un fabbricante o da un commerciante.

Il più elementare buon senso vorrebbe, caso mai, l'inversione del concetto; ossia la legge protettiva dovrebbe essere la più lata e quella assicurativa la più ristretta; questo dovrebbe entrare in quella, e non viceversa. Nè vediamo, in verità, come si farà a sostenere di fronte ad una possibile contestazione giudiziaria, che sono lavoranti a domicilio anche quelli che la legge specifica non considera tali, il giorno in cui questa legge sarà andata in vigore, tanto più che l'interpretazione estensiva del concetto di lavoro a domicilio è data soltanto dal regolamento sulle assicurazioni; ma ad ogni modo ci sembra che si doveva e si dovrebbe porre un criterio unico a fondamento di tutta la legislazione concernente il lavoro a domicilio.

Non crediamo che il criterio unico debba essere il più ristretto, cioè quello adottato dal ministro del Lavoro nel preparare il progetto di legge. Ci sono, nell'industria del vestiario specialmente, degli assuntori di lavoro i quali si fanno coadiuvare da altri, e non sono per ciò meno degli altri veri ed autentici lavoranti a domicilio. Il sarto che confeziona al proprio domicilio abiti da uomo per conto di un mercante, ha quasi sempre bisogno di spartire il suo lavoro con delle operaie specializzate in talune operazioni — occhiellaie, gilettiere, cucitrici, ecc. — che non sempre appartengono alla sua famiglia. Ogni lavorazione necessaria alla confezione dell'abito è tariffata, per guisa che se apparentemente l'assuntore di lavoro di fronte al mercante è uno solo, in realtà, però, l'oggetto confezionato è il prodotto del lavoro combinato di due o di dieci operai che si radunano a lavorare nel domicilio di uno solo.

Qui non vi è intrapresa, non vi è lucro aleatorio, non vi è rapporto di salario. Qui non vi è che una specie di minuscola e instabile cooperativa creata dalla necessità della divisione

del lavoro, la quale non perde le caratteristiche proprie di quel lavoro a domicilio che la legge intende salvaguardare. Diremo anzi che, dal punto di vista igienico, la legge è più necessaria qui che non forse là dove il lavorante a domicilio è coadiuvato soltanto dai membri della propria famiglia.

Artigianato e lavoro a domicilio

Certamente esistono delle forme di lavoro per cui è quasi impossibile stabilire se appartengono più al lavoro a domicilio o all'artigianato. Gli Istituti provinciali, cui spetta di impartire le istruzioni per la retta applicazione del decreto - legge 21 aprile 1919 sull'invalidità e la vecchiaia, si sono trovati tutti di fronte a gravi difficoltà allorchè dovettero dare esecuzione all'art. 185 del regolamento.

Se per le industrie del vestiario, della biancheria, dei merletti, della paglia, ecc., è relativamente facile individuare il lavorante a domicilio, non è altrettanto facile procedere alla stessa individualizzazione quando si tratta del legno, del ferro, del cuoio, cioè di industrie esercitate prevalentemente da uomini, e per le quali occorre solitamente una bottega ed un'attrezzatura speciale.

Prendiamo per esempio l'industria dei mobili. Abbiamo qui il fabbricante e il commerciante i quali ricorrono in larga misura al lavoro di sotto - imprenditori e al lavoro domiciliare. Per fabbricare il mobiglio ci vuole il concorso di cinque o sei mestieri — ebanisti, tornitori, intagliatori, verniciatori, tappezzieri in stoffe, ecc., ecc. Accade in pratica che il commerciante in mobili che abita in città, commetta delle ordinazioni all'operaio che lavora in casa propria nella stessa città o in campagna, come avviene più di frequente. Chi è costui? Un industriale no, perchè non tratta direttamente coi clienti, perchè è un esecutore e non un datore di lavoro nel vero significato della parola. Non è nemmeno un salariato o un dipendente autentico,

perchè spesso, anzi, è lui che salaria qualche lavorante che lo coadiuva; è lui che fornisce la materia prima, che paga la tassa d'esercizio come conduttore d'azienda; ed è ancora lui che fornisce lavoro ad altri lavoranti più o meno a domicilio. Gli intagliatori, i tornitori, i verniciatori, non hanno nulla da fabbricare o da vendere. Questi produttori, massime in campagna, lavorano del loro mestiere se ed in quanto trovano un ebanista assuntore che offra loro del lavoro in casa o li inviti a lavorare per qualche giornata nel proprio laboratorio.

Nè qui finisce la catena, poichè questi produttori, diremo così, di seconda mano, che si distinguono dai primi in quanto non trattano direttamente col fabbricante o commerciante, non forniscono materie prime e rivestono la caratteristica propria del lavorante domiciliare, sono spesso, a loro volta, dei salariatori, di qualche operaio o di qualche garzone. Diciamo salariatori, perchè — a differenza di quel che avviene per l'industria del vestiario — in questo caso non abbiamo le tariffe ripartite per ogni genere di lavorazione. Esiste una certa libertà di contrattazione tra l'assuntore di prima mano e quello di seconda o di terza mano, perchè così vuole la natura della produzione, che non è sempre tariffabile ad un modo.

Questi produttori, che non si potrebbero identificare coi piccoli industriali che la legge ha escluso dall'obbligo dell'assicurazione, non sono neppure sempre catalogabili fra i lavoranti a domicilio veri e proprii; essi rappresentano, in fondo, il vecchio artigianato, il quale è andato evolvendosi — per un processo di concentrazione capitalistica — verso una forma di industrialismo discentrato.

Secondo il disegno di legge che abbiamo esaminato, tutte queste botteghe e laboratori rimarrebbero fuori della influenza delle Commissioni per la fissazione dei salari minimi e fuori dalla vigilanza sanitaria, perchè non entrano nella categoria del lavoro a domicilio; e secondo il regolamento sull'assicurazione dovrebbero invece essere obbligatoriamente assicurati, in quanto lavorano (e per quel tanto che lavorano) per conto di uno o più fabbricanti o commercianti.

In pratica, come abbiamo detto, non è facile ottenere che la legge sia applicata a tutte le categorie dei produttori sparsi, in base al criterio del lavoro procurato a mezzo di un capitalista. L'Istituto provinciale di Milano ha per ciò deciso di estendere a tutti indistintamente i datori di lavoro fuori dal loro domicilio l'obbligo della denunzia; e similmente ha esteso a tutti gli assuntori di lavoro, a qualsiasi titolo, l'obbligo di denunciare la loro posizione, così rispetto ai fabbricanti e commercianti che in confronto degli eventuali loro dipendenti.

Vuol dire che quando sarà accertata la posizione di ognuno, si potranno precisare le norme acciochè la legge abbia pieno effetto. Nei casi dubbi, nei casi in cui l'assuntore di lavoro preferisse passare nella categoria dei conduttori d'opera e addossarsi gli oneri che gli spettano come datore di lavoro verso i suoi dipendenti, ciò potrebbe essere consentito, poichè fine supremo della legge sulle assicurazioni è soltanto quello di assicurare tutti gli operai contro il rischio di invalidità e vecchiaia.

RINALDO RIGOLA.

APPENDICE

Per norma dei datori di lavoro e degli operai, crediamo utile far seguire alle considerazioni sovra esposte il testo delle istruzioni impartite dall'Istituto Provinciale di Milano sull'obbligo di denunzia dei lavoranti a domicilio che devono essere assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1919, N. 603, entrato in vigore il 1° luglio 1920.

Denuncia del lavoro a domicilio

a) Denuncia che gli assuntori di lavoro a domicilio devono presentare all'Istituto di Previdenza sociale. — Coloro che assumono lavoro da eseguire a domicilio devono farne denuncia a questo Istituto prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma di lavoro casalingo; e coloro che l'abbiano già iniziato e non abbiano ancora presentata la prescritta denuncia, devono farlo immediatamente.

Nelle denuncie devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio, la denominazione e la sede della Ditta o delle Ditte fornitrici del lavoro, il genere e la specie di lavoro eseguito, e se con loro lavorano altre persone devono di ciascuna di esse dare le generalità. Dopo la prima volta, la denuncia deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

b) Denuncia che gli assuntori di lavoro a domicilio devono presentare al fabbricante o commerciante per conto del quale lavorano. — Gli assuntori di lavoro a domicilio sono

inoltre obbligati a denunciare al fabbricante o commerciante per conto del quale lavorano, il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che ad esse corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

c) Denuncia che i datori di lavoro a domicilio devono presentare all'Istituto di Previdenza sociale. — I datori di lavoro a domicilio devono pure farne denuncia a questo Istituto indicando la loro Ditta o denominazione sociale o il loro nome, cognome e indirizzo, l'industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio.

Nella denuncia devono indicare separatamente:

1) il nome, cognome e indirizzo degli assuntori che eseguiscono da soli il lavoro assegnato;

2) il nome, cognome e indirizzo degli assuntori che si fanno coadiuvare da altri lavoranti, dei quali devono pure indicare le generalità e il recapito, badando di raggruppare nell'elencazione di detti lavoranti ciascun assuntore con i rispettivi aiutanti.

La denuncia deve essere fatta prima di assegnare il lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e, in ogni caso, entro il mese di gennaio di ogni anno.

Per coloro che abbiano già commesso lavoro a domicilio la denuncia deve essere presentata immediatamente.

Assicurazione delle persone che coadiuvano gli assuntori del lavoro a domicilio

Le persone che coadiuvano gli assuntori di lavoro a domicilio — siano esse loro congiunti od estranei alla loro famiglia — devono essere assicurate per cura del fabbricante o commerciante che fornisce lavoro, pure essendo retribuite da-

gli assuntori, i quali sono tenuti a specificare nella denuncia di cui sopra il salario che ad esse corrispondono.

Per l'assicurazione di queste persone il datore di lavoro può delegare agli assuntori l'adempimento delle formalità relative all'intestazione delle tessere e al versamento periodico dei contributi assicurativi, imponendo le condizioni che ritiene meglio atte a garantirlo che gli assuntori stessi non lo espongano a quella responsabilità che di fronte alla legge *grava soltanto su di lui.*

Il datore di lavoro può esigere, per esempio, che ad ogni pagamento del lavoro eseguito, gli siano mostrate dall'assuntore le tessere relative ai suoi coadiutori per accertare il regolare versamento dei contributi.

Nelle denuncie che gli assuntori e i datori di lavoro sono obbligati a presentare a questo Istituto, deve essere specificato se il datore di lavoro provvede direttamente al versamento dei contributi per l'assicurazione degli aiutanti o se vi provvede per il tramite degli assuntori.

Tenuta dei libri matricola e paga

Il datore di lavoro a domicilio ha inoltre l'obbligo di tenere:

1) un libro matricola nel quale siano inscritte, nell'ordine cronologico dell'assegnazione del lavoro, tutte le persone alle quali detto lavoro è assegnato;

2) un libro paga nel quale siano registrate le somme che egli corrisponde a ciascun lavorante a domicilio, tenendo distinto il corrispettivo per il lavoro eseguito da quanto equivale a rimborso di spese.

Insieme con i libri suddetti, il datore di lavoro deve custodire ed esibire agli incaricati degli accertamenti e dei controlli, le tessere di assicurazione delle persone alle quali fornisce lavoro.

L'assuntore di lavoro a domicilio che si fa coadiuvare da altri lavoranti ha l'obbligo di tenere per questi lavoranti i libri matricola e paga, nonchè di custodire le tessere di assicurazione ad essi relative quando a ciò sia stato delegato dal commerciante o fabbricante che fornisce il lavoro.

Contributi e ritenute

Il contributo quindicinale è calcolato sulla base della retribuzione complessiva corrisposta nel periodo di paga che si considera, indipendentemente dal numero delle giornate di effettivo lavoro e dalla retribuzione media giornaliera.

Se il periodo di paga è la quindicina o la quattordicina, si dovrà versare il contributo seguente:

Classe	Retribuzione	Contributo quindicinale
I.	Fino a L. 25	L. 1.—
II.	Oltre L. 25 » » 50	» 2.—
III.	» » 50 » » 75	» 3.—
IV.	» » 75 » » 100	» 4.—
V.	» » 100 » » 125	» 5.—
VI.	» » 125	» 6.—

Se il periodo di paga è la settimana, si dovrà versare il contributo a settimane alternate (periodo bisettimanale) ed in base alla retribuzione totale corrisposta nelle due settimane.

Se il periodo di paga è il mese, i limiti di retribuzione per ciascuna classe sono il doppio di quelli suindicati e vi corrispondono due contributi quindicinali.

Se il periodo di paga supera il mese, si considera il numero delle quindicine comprese nel periodo e si ricava la retribuzione media per ciascuna quindicina.

La metà del contributo è a carico dell'assicurato e può quindi essere trattenuta dal datore di lavoro al momento della paga. *Il datore di lavoro è però in ogni caso responsabile del versamento dell'intero contributo.*

Tessere di assicurazione e marche di contributo

Ad ogni periodo di paga bisettimanale o quindicinale il datore di lavoro, o chi per esso, deve applicare sulle tessere ordinarie una marca di valore uguale alla classe di retribuzione; per i periodi maggiori deve applicare tante marche di valore uguale quante sono le quindicine o parte di quindicine negli stessi comprese.

Le marche si applicano nelle apposite caselle senza interruzioni e si annullano scrivendovi sopra la data di applicazione in inchiostro o in altro modo indelebile.

Le tessere di assicurazione per i lavoranti a domicilio sono in vendita presso gli Uffici Comunali e gli Istituti Provinciali di assicurazione.

Le marche di contributo sono in vendita presso gli Uffici Postali e del Registro.

Penalità

I contravventori alle precedenti disposizioni sono passivi delle penalità previste dal citato Decreto-legge (art. 5) e dal Regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, (art. 194): ammende fino a L. 2000, senza pregiudizio di quelle comminate da altre leggi e regolamenti.

I RISULTATI DELLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE

L'articolo 9 dello Statuto

Quando furono chiari i sintomi premonitori dell'imminente scioglimento della venticinquesima legislatura, i deputati socialisti, ai quali si unirono deputati di altri settori della Camera, tentarono, anche con le minaccie, di dissuadere il Governo dal suo inopportuno divisamento. Il Governo — come sempre avviene allorchè si toccano argomenti che sfuggono alla competenza del Parlamento — non rispose categoricamente alla questione sollevata dai socialisti, si indignò per le minaccie proferite contro il sovrano e..., fece il voler suo. Il 7 aprile usciva il decreto col quale si dichiarava estinta la venticinquesima legislatura e si indicevano le elezioni generali politiche pel successivo 15 maggio.

Manco a dirlo, il « chi và là » sulle intenzioni del Gabinetto era stato dato dalla stampa ministeriale. E' soltanto a mezzo degli ufficiosi che il *popolo sovrano* viene avvertito di quel che in alto si prepara. Per l'articolo 9 dello Statuto il re ha diritto di sciogliere in qualsiasi momento la Camera elettiva, salvo a convocarne un'altra nel termine di quattro mesi; e poichè il re è costituzionale nella misura che si rimette al parere dei suoi consiglieri, così accade che, quanto più la costituzione

funziona bene tanto più il Ministero è arbitro di licenziare una Camera che non sia docile ai suoi voleri.

Se le prerogative della Corona fossero esercitate secondo la lettera e lo spirito della Costituzione, non gioverebbe dire — come dicono i monarchici — che non occorre modificare la carta fondamentale dello Stato, perchè essa non intralcia la evoluzione dello Stato verso forme di democrazia più perfette; e se, invece, quelle prerogative sono pura finzione legale, allora è chiaro che il Governo responsabile risulta armato d'una facoltà che gli permette d'adulterare e comprimere la volontà popolare, sciogliendo la Camera o sospendendone i lavori; e cade, di conseguenza, l'asserzione — cara anch'essa ai prelodati monarchici — secondo cui la monarchia fungerebbe da suprema moderatrice delle lotte di parte e da riequilibratrice della vita dello Stato. In ogni caso (ma più nel caso che il volere personale del sovrano si annulli volontariamente) gli art. 9 e 5 dello Statuto sono in aperto contrasto coi postulati di una vera democrazia.

Ciò è tanto vero che, per esempio, per quel che riguarda l'art. 5, che priva il Parlamento del diritto di decidere in materia di guerra, di pace e di alleanze, lo stesso on. Giolitti, per non parere tiepido riformatore quando, or sono due anni, il problema istituzionale era in discussione, si affrettò a includere nel suo programma di governo la modifica al detto art. 5. Tornato al governo presentò, infatti, un disegno di legge in tal senso, ma quel disegno di legge, *more solito*, è rimasto in fondo all'ordine del giorno dei lavori, finchè non giunse provvido a caducarlo lo scioglimento della Camera.

E fra i programmi di immediate realizzazioni del Partito Socialista, se ne trova bensì uno del maggio 1917, nel quale il problema istituzionale è affrontato in pieno ed è rivendicato con foga il diritto di autoconvocazione della Camera. Senonchè poco dopo il Partito si volse al bolscevismo e alla « dittatura proletaria », piantando in asso quello sbiadito programma, salvo ad accorgersi più tardi, a mente snebbiata, che è un'infamia mandare i socialisti al macello elettorale sol perchè così piace ad un Governo che vuol farsi una maggioranza sicura.

I motivi dello scioglimento della Camera

Il 7 aprile, adunque, usciva il decreto di scioglimento della Camera fra il giubilo dei partiti antisocialisti, i quali si ripromettevano un grande trionfo elettorale. La relazione ministeriale che accompagnava il decreto, giustificava innanzi tutto l'inopinato provvedimento con la necessità di non lasciar sole le terre liberate a eleggere i 27 deputati ad esse spettanti; indi proseguiva testualmente:

« Il Ministero ha pure considerato che dal tempo delle ultime elezioni generali ad oggi le condizioni dell'Italia sono sostanzialmente mutate, cosicchè la Camera attuale, per quanto riguarda l'indirizzo da seguire, in queste nuove condizioni più non rappresenta la volontà del paese ».

E più oltre:

« Le condizioni interne, alquanto turbate in alcune provincie, che sono da taluni addotte come argomento per ritardare le elezioni generali, sono invece, a nostro avviso, ragioni per accelerarle, perchè la volontà del Paese è la più grande delle forze per imporre a tutti di cessare dalla violenza e per ristabilire l'impero della legge. Noi non dubitiamo che il Paese esprimerà in modo non dubbio questa volontà e saprà imporne l'osservanza.

« Alle ragioni addotte è da aggiungere che le questioni dalla risoluzione delle quali dipende l'avvenire del popolo italiano, sono tante e così gravi che solamente una Camera, la quale rappresenti realmente la volontà immediata e il sentimento attuale del Paese, può affrontarle con la necessaria autorità, sicurezza ed energia ».

Dopo aver promesso un nuovo indirizzo da darsi « al più alto coefficiente di civiltà, di grandezza morale, di prosperità per un popolo: alla scuola », con l'affidare allo Stato l'alta direzione dell'insegnamento e controllandolo mediante l'esame di Stato, senza sopprimere ogni legittima attività di chi nell'insegnamento apporta sicuro elemento di progresso, la relazione passava ad occuparsi delle questioni sociali:

« Nell'interesse della giustizia sociale, della pace interna e dell'avvenire economico del Paese, il periodo storico che ora si apre dovrà essere caratterizzato dalla più assidua cura nello studiare e nel risolvere le più importanti questioni sociali. E anzitutto converrà curare con grande larghezza di vedute lo sviluppo e la più perfetta e più efficace organizzazione delle associazioni cooperative tanto nell'industria quanto nell'agricoltura. Sarà questo il mezzo più efficace per ristabilire la pace sociale e intensificare la produzione: dove il prodotto è distribuito fra i lavoratori, ivi lo sciopero e la lotta di classe non hanno più ragione di esistere.

« Di due altri grandi problemi interessanti a un tempo i lavoratori della terra e l'aumento della produzione, era stata proposta la risoluzione alla Camera, che non li ha presi in esame: l'organizzazione cioè delle rappresentanze agrarie, e la questione del latifondo, che, o spezzato in piccole proprietà o dato a coltivare a collettività di contadini, assicurerà il benessere di gran numero di lavoratori e aumenterà grandemente la produzione agricola.

« E' parimenti urgente completare e rendere più seriamente, ma in modo più semplice, organizzate, le assicurazioni sociali. E' infine necessario affrontare il problema del modo migliore per chiamare i lavoratori a studiare anche essi l'ordinamento delle industrie, a consigliare i perfezionamenti che l'esperienza loro può suggerire, e ciò con l'esercizio di un controllo che sia organizzato in modo da conciliare gli interessi dell'industria e quelli dei lavoratori che vi sono addetti. Lo studio serio e spassionato di questo problema, così variamente giudicato, proverà che il far conoscere ai lavoratori le vere condizioni dell'industria, il chiamarli a collaborare allo studio dei possibili perfezionamenti, sarà un grande coefficiente di pacificazione.

« La seria soluzione delle più gravi questioni sociali sarà agevolata dal fatto che le classi lavoratrici, mentre hanno coscienza dei loro diritti, hanno però, nella grande maggioranza, per effetto della più diffusa istruzione, della maggiore esperienza, la più esatta visione della realtà. Superato quel periodo di vaghe aspirazioni rivoluzionarie, che furono e sono di grave

ostacolo ad ogni progresso, sarebbe logico che questi lavoratori invitassero i loro rappresentanti tutti a prendere nella vita politica una parte attiva, anzichè limitarsi alla funzione di sola critica ».

Diremo in seguito della scuola, del controllo e degli altri problemi sociali elencati nel programma ministeriale; qui ci sia consentito di far rilevare subito come il Governo, mentre dichiarava di assecondare lo sviluppo del movimento cooperativo, si alleasse per fare le elezioni, proprio con quel fascismo che devastava e incendiava le cooperative e le Camere del lavoro.

Le condizioni in cui si svolse la lotta

Le settimane che precedettero la convocazione dei comizi elettorali furono particolarmente turbate dalla guerriglia interna. In talune circoscrizioni elettorali i socialisti furono messi nella condizione di dover esaminare se non fosse il caso di astenersi dalla lotta piuttosto che parteciparvi fra nuove violenze e nuovo spargimento di sangue; ma alla fine prevalsero le correnti partecipazioniste, cosicchè le liste furono presentate anche là dove la violenza fascista si era sferrata con particolare accanimento, mettendo i socialisti nella condizione di dover lottare ad armi disuguali. Vi furono delle località in cui non fu possibile fare alcuna propaganda da parte dei socialisti e dove la guardia bianca ricorse ad ogni sorta di intimidazione per tener lontani gli operai dalle urne.

Il Governo agevolò la formazione dei blocchi costituzionali. Nelle intenzioni del Governo le elezioni dovevano diminuire le forze sovversive a profitto di quelle costituzionali; e tra i sovversivi dovevano combattersi di preferenza i più estremi. I prefetti ricevettero istruzioni in tal senso.

Con decreto del 2 aprile 1921 si era provveduto alla fusione delle piccole circoscrizioni, ammesse provvisoriamente in forza della legge 1919 sullo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale, in circoscrizioni più vaste, salvo alcuni temperamenti a favore delle provincie liberate, talchè il territorio del regno risultò ripartito in 40 circoscrizioni, con un totale

di 535 deputati, invece dei 508 di cui si componeva la Camera elettiva dopo il 1870.

Il numero dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale risulta dalla seguente:

Tabella delle circoscrizioni collegiali politiche

Num. d'ordine	PROVINCIE comprese nelle circoscrizioni	CAPOLUOGO del Collegio	Num. dei deputati
	Provincie antiche:		
1	Alessandria	Alessandria	13
2	Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Ascoli Piceno	Ancona	17
		Aquila	18
3	Aquila, Chieti, Teramo	Bari	18
4	Bari, Foggia	Benevento	18
5	Benevento, Avellino, Campobasso	Bologna	20
6	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	Brescia	15
7	Brescia, Bergamo	Cagliari	12
8	Cagliari, Sassari	Caserta	13
9	Caserta	Catania	24
10	Catania, Messina, Siracusa	Catanzaro	23
11	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria	Como	11
12	Como, Sondrio	Cuneo	12
13	Cuneo	Firenze	14
14	Firenze	Genova	17
15	Genova, Porto Maurizio	Girgenti	16
16	Girgenti, Caltanissetta, Trapani	Lecce	10
17	Lecce	Mantova	10
18	Mantova, Cremona	Milano	28
19	Milano, Pavia	Napoli	17
20	Napoli	Novara	12
21	Novara	Padova	11
22	Padova, Rovigo	Palermo	12
23	Palermo	Parma	19
24	Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	Perugia	10
25	Perugia	Pisa	15
26	Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara	Potenza	10
27	Potenza	Roma	15
28	Roma	Salerno	10
29	Salerno	Siena	10
30	Siena, Arezzo, Grosseto	Torino	19
31	Torino	Udine	12
32	Udine, Belluno	Venezia	13
33	Venezia, Treviso	Verona	14
34	Verona, Vicenza		
	Provincie nuove:		
35	Rovereto, Trento	Trento	7
36	Bolzano	Bolzano	4
37	Trieste	Trieste	4
38	Gorizia, Gradisca	Gorizia	5
39	Istria	Parenzo	6
40	Zara, Lagosta	Zara	1
	Totale		535

L'esito delle elezioni

Vediamo ora se il Governo abbia raggiunto lo scopo di formarsi una solida maggioranza.

Per giudicare dei risultati delle elezioni del 15 maggio, convien ricordare anzitutto che nella ventiquattresima legislatura (1913-19), l'ultima eletta a sistema uninominale e maggioritario, i seggi socialisti erano 51; erano, cioè, notevolmente aumentati in confronto della legislatura precedente pel fatto che nel 1913 il diritto al voto venne esteso anche a quei cittadini che non erano in grado di fornire la prova di saper leggere e scrivere. Tuttavia, stabilito il rapporto tra i voti socialisti e il numero dei deputati eletti, si constatò che, ove fosse stato in vigore il sistema proporzionalista, ai socialisti sarebbero toccati fin da allora circa 90 seggi.

Le elezioni del 16 novembre 1919, fatte a scrutinio di lista e a rappresentanza proporzionale, ripartirono i mandati nel modo seguente:

Liberali, costituzionali e democratici, 174;
Radicali, 39;
Popolari, 99;
Repubblicani, 13;
Socialisti riformisti e indipendenti, 27;
Socialisti ufficiali, 156.

Ma nel corso della venticinquesima legislatura il Partito Socialista Italiano (ufficiale) si scisse, dando luogo al formarsi di due partiti — il Socialista e il Comunista — e, conseguentemente, di due Gruppi parlamentari antiborghesi, di cui il Gruppo comunista risultò composto di circa venti deputati staccatisi dai 156.

Nelle ultime elezioni questi due partiti lottarono separatamente con lista bloccata. I socialisti presentarono le loro candidature in 38 circoscrizioni sulle 40, e i comunisti in 22. I partiti in lotta furono cinque: blocco costituzionale, partito po-

polare, partito socialista, partito comunista e partito repubblicano. I risultati furono questi:

Costituzionali, 275;
Popolari, 107;
Socialisti, 124;
Comunisti 15;
Repubblicani, 7;
Tedeschi, 4;
Slavi, 4.

I socialisti furono eletti in 32 circoscrizioni e precisamente: ad Alessandria 4; Ancona 4; Aquila 3; Bari 5; Bologna 7; Brescia 4; Cagliari 1; Caserta 1; Catania 1; Catanzaro 2; Como 4; Cuneo 1; Firenze 4; Genova 4; Girgenti 2; Lecce 1; Mantova 5; Milano 14; Napoli 3; Novara 6; Padova 3; Parma 7; Perugia 3; Pisa 4; Potenza 1; Roma 4; Siena 4; Torino 5; Udine 5; Venezia 4; Verona 5; Trento 2.

Vale a dire che, mentre nella Camera passata il Partito Socialista rappresentava il 30,7 % del numero totale dei deputati, nella nuova non rappresenta più che il 22,99%. Comunisti e socialisti insieme rappresentano il 25,78%.

Inutile avvertire che — com'è nella logica della proporzionale — ad una diminuzione dei seggi corrisponde una diminuzione del numero dei voti, che salirono complessivamente nel 1919 a 1.837.599; ed è a notarsi che la diminuzione più sensibile tanto dei voti di lista che nel numero dei mandati si è verificata in talune di quelle provincie dell'Italia settentrionale dove il socialismo aveva toccato già i limiti massimi consentiti dal sistema proporzionalista.

Constatiamo, dunque, una diminuzione assoluta e relativa delle forze antiborghesi. Questa diminuzione è dovuta a due cause principali: 1°) alle violenze fasciste; 2ª) al disorientamento ed allo scompiglio prodottisi in seno al proletariato in causa della scissione.

In qualche provincia il fascismo operò positivamente, prima e durante le operazioni elettorali, rendendo materialmente impossibile l'esercizio del voto a buon numero di elettori socialisti

e comunisti; in altre riuscì con le sue gesta a creare uno stato d'animo per cui gli stessi dirigenti socialisti credettero conveniente fare propaganda di astensione tanto che i socialisti domandano ora l'annullamento delle elezioni in otto circoscrizioni, nelle quali la violenza materiale è riuscita a modificare in loro danno i risultati della lotta. Ma anche là dove le operazioni elettorali si svolsero in una relativa calma, si deve ammettere che le gesta fasciste costituirono un'indiretta coartazione della libertà elettorale, poichè il solo pericolo che possano nascere dei torbidi trattiene la gente quieta dal compiere il proprio dovere, specie se si tratta di recarsi a votare.

Chi scrive sa di un omicidio consumato in persona di uno stimato socialista alla vigilia delle elezioni, che — lungi dall'aver servito ad eccitare i socialisti e i simpatizzanti ad una maggiore affluenza alle urne — contribuì, invece, a deprimere il morale della popolazione della borgata ove il fatto era avvenuto, in modo che la percentuale dei votanti fu scarsa in via assoluta e relativa; i socialisti, vale a dire, non si avvantaggiarono dall'inaudito misfatto.

Casi di astensione, di rinunzia o di tiepida partecipazione, ognuno, del resto, ne conosce a iosa, non tanto nelle città quanto nelle campagne più indifese, più battute dalla violenza privata. Casi dovuti a pusillanimità, a pressioni domestiche, a volontà di schivare noie, e, insomma, a tutti quei sottili coefficienti psicologici che riescono sempre ad esercitare una perniciosa influenza sull'esito di una battaglia. Nelle condizioni in cui la lotta si è svolta c'è da stupire se le perdite dei socialisti e dei comunisti non furono maggiori.

Inoltre si deve riconoscere che la scissione di fresca data ha contribuito per la sua parte a paralizzare lo slancio delle masse operaie. Certe distinzioni dottrinarie stentano a penetrare negli strati più profondi del proletariato; le masse non si rendono facilmente ragione del perchè della scissione e, per non saper scegliere tra i due mucchi di fieno, finiscono per buridaneggiare poco igienicamente.

Ad onta di tutto, però, c'è da domandarsi in che si differenzi la nuova Camera da quella che si è voluto sciogliere per-

chè « non più rispondente alla volontà del Paese ». I 275 seggi costituzionali non devono trarre in inganno. Questa volta lottarono uniti liberali, fascisti, radicali e riformisti. Parrà strano che in regime proporzionalista si ricorra ai blocchi, ma chi guardi un po' addentro alle cose non tarderà a scoprire che il blocco è una necessità perentoria dei partiti antirivoluzionari. In che si differenziano oramai i radicali dai liberali democratici? I partiti veramente vitali sono: il costituzionale, il popolare e il socialista rivoluzionario. Nei due estremi si assommano le due grandi concezioni che dividono le società contemporanee: liberale e collettivista; nei due estremi sono anche le due classi: borghesia e proletariato. Il partito popolare è anch'esso un partito costituzionale a tinta democratico-sociale, che però si distingue dalla massa dei costituzionali per il suo carattere religioso.

Liberali, democratici, nazionalisti, fascisti, rinnovatori, radicali, riformisti, esprimono tendenze e stati d'animo diversi, ma non potrebbero costituire separatamente dei partiti organici e vitali come si richiedono per affrontare la prova delle urne in regime proporzionalista. La loro divisione li indebolirebbe tutti a vantaggio dei cattolici e dei socialisti rivoluzionari. L'eccezione rappresentata dal partito repubblicano conferma la regola, perchè il partito repubblicano è una tradizione, che, del resto, va via via scomparendo.

Quindi il blocco è insieme una necessità elettorale e un artifizio politico. Questa volta il blocco fu cementato e dominato dal fascismo. Compiuto lo sforzo negativo di ostacolare l'avanzata del socialismo rivoluzionario, è finito; perchè sul terreno parlamentare i diversi elementi di cui è composto devono sbloccarsi per forza (si è visto, infatti, che lo sbloccamento è cominciato subito dopo le elezioni).

Cosicchè abbiamo in complesso una Camera in cui i veri grandi partiti sono rappresentati a un dipresso nelle stesse proporzioni di prima, giacchè la perdita di una dozzina e mezza di seggi da parte dei socialisti e il guadagno di otto seggi fatto dai popolari non ne mutano sostanzialmente la fisonomia. Siamo al punto di prima, ma con una grande differenza: sulla venticinquesima legislatura nessuno osava elevare sospetto di illegittimità;

la ventiseiesima invece è inficiata di illegalità ed è messa in mora siccome quella che non rappresenta la libera volontà degli elettori. Il Governo sciolse affrettatamente la Camera per ridare prestigio e autorità allo Stato. Lo scopo fu brillantemente raggiunto! Abbiamo una Camera costretta a ripudiare le sue origini; abbiamo una Camera più screditata, più convulsa, più incapace di funzionare della precedente!

La proporzionale

Gli è che non si è riflettuto abbastanza che le violenze non servono a far cambiare il modo di pensare degli uomini. Se si riteneva che i socialisti avessero perduto molto del favore che godevano presso le masse, c'era tutta la convenienza per i conservatori di attendere a fare le elezioni nel momento più tranquillo, quando fosse dissipata fin l'ombra del dubbio che la volontà popolare non avrebbe avuto libero corso. Indicendo le elezioni tra l'infuriare della violenza fascista, non si è fatto che avvalorare il sospetto che la frode perpetrata in danno dei socialisti abbia tolto loro assai più mandati di quel che avrebbero potuto conquistare in condizioni normali. Ora che le cose sono andate come sono andate, abbiamo questo curiosissimo spettacolo: che i fascisti e i bloccardi invocano la testimonianza del risultato elettorale a riprova del rispetto osservato verso il diritto di voto.

Ebbene noi non diremo affatto che senza le violenze fasciste i socialisti avrebbero raccolto i voti a carrettate. Il sistema proporzionale è per se stesso un sistema che non permette i subitanei mutamenti di situazione. Abbiamo veduto che nel 1913 i socialisti avevano già una forza politica che — ove fosse stata espressa mediante il sistema proporzionale — avrebbe loro assicurato dagli 85 ai 90 seggi. Nei sei anni trascorsi dal 1913 al 1919 è supponibile che il Partito Socialista abbia progredito almeno nella proporzione degli anni precedenti; ecco dunque spiegata in gran parte la ragione dei 65-70 mandati ottenuti in più nel 1919, per chiunque non creda alle favole.

Se vi era un partito il cui successo elettorale poteva attribuirsi al contegno tenuto durante la guerra, questo era certamente il partito popolare, il quale fu e riuscì a farsi credere presso le turbe campagnuole non meno neutralista del partito socialista. I popolari entrarono in grandi forze alla Camera, ancorchè fossero un partito assai meno addestrato del partito socialista alle lotte politiche. Si disse allora che il loro successo era casuale e dovuto alla speculazione sul malcontento creato dalla guerra; la stessa composizione eteroclita del loro Gruppo contribuì a dare l'impressione che si trattasse di un fenomeno passeggero; e furono molti a conservare la certezza che sarebbe uscito decimato dalle nuove elezioni, tanto più che anche in seno ad esso si era prodotta la scissione.

Orbene, i popolari, perchè non presi di mira dalle violenze fasciste, tornano alla Camera aumentati di quel tanto che poteva loro consentire l'ingrandimento del territorio nazionale e il normale incremento delle loro forze. Non è, dunque, azzardato affermare che, se la lotta si fosse svolta in condizioni normali, socialisti e comunisti insieme avrebbero conservato a un dipresso le loro posizioni. Non avrebbero potuto certamente, nemmeno se tutte le circostanze fossero state a loro favorevoli, triplicare o soltanto raddoppiare i loro mandati, perchè più si va innanzi e più i progressi numerici sono lenti, come non avrebbero potuto scendere molto al di sotto della posizione raggiunta.

La proporzionale è un congegno, lo ripetiamo, che garantisce contro gli improvvisi cambiamenti di scena così in senso conservatore che rivoluzionario; essa garantisce precisamente contro le manovre politiche. La proporzionale è antimiracolista e magari antirivoluzionaria. Perchè avvenga un grande spostamento nelle rappresentanze dei partiti espresse mediante la proporzionale, bisogna che sia avvenuto prima uno spostamento alla base dei partiti stessi, ciò che non può avvenire da un giorno all'altro. Volendo, potremmo assumerci di illustrare questo concetto che per noi ha il valore di un assioma: il partito del proletariato non perverrà mai a conquistare la maggioranza netta, assoluta, dittatoriale col sistema proporzionalista.

Ma lasciamo i filosofemi e parliamo piuttosto della propor-

zionale quale oggi è, quale si è rivelata dopo il secondo esperimento. Si è speso molto inchiostro e molto fiato per dirne male. Sapevamcelo. Nondimeno il numero di coloro che osano proporre il ritorno puro e semplice al collegio uninominale è relativamente scarso. I più l'accettano, in tutti i campi, ma la vorrebbero emendata specie in ciò che riguarda lo sconcio delle preferenze. Non ci consta che qualcuno si sia levato a difenderla così com'è.

E va bene! Gridiamo tutti in coro: abbasso l'immoralità dei voti preferenziali! Veramente non c'era bisogno di questa seconda prova per convincere l'universo mondo che i voti preferenziali e i voti aggiunti sono una enormità che giustificherebbe persino l'aspirazione a tornare indietro ove non rimanesse la speranza di poter cambiare in meglio. Si sapeva e non si è provveduto (come non si è provveduto — diciamolo sottovoce — a estendere il diritto elettorale alle donne, non ostante il solenne impegno preso dalla ventiquattresima legislatura; giuramento di deputati.....). Non sappiamo se si rimedierà quind'innanzi, o se dovremo per parecchie legislature ancora letificarci dei piati altrettanto postumi quanto vani del pubblico: sfoghi bene spesso di patite delusioni; ma, ad ogni modo, ne parliamo come se la stampa politica fosse cosa seria.

Certo è che la grande circoscrizione non è riuscita a fondere gli antichi collegi in unità organica, cancellando quel *campanilismo* che costituiva uno dei difetti del sistema uninominale. L'elettore vota innanzi tutto per il *suo* deputato, cioè per quello o per quelli che gli sono più vicini (e non si può neanche dargli torto, giacchè il deputato che rappresenta la nazione non è mai esistito, a malgrado di tutta le retorica costituzionalista) (1). Or

(1) Da notizie apparse sui giornali veniamo a conoscenza che l'on. U. Bianchi sarebbe intenzionato di presentare un disegno di legge per l'abolizione dei voti preferenziali, che, a senso nostro, assomiglia molto al leggendario « uovo di Colombo ». Le attuali circoscrizioni verrebbero divise negli antichi collegi, salvo spostamenti di comuni per renderli presso a poco tutti della medesima ampiezza: ciascun collegio procederebbe alla proclamazione del proprio candidato, come si usava una volta e la graduatoria verrebbe

questo difetto non può essere eliminato col solo allargamento della circoscrizione; forse ne sarebbe aggravato.

Finchè l'elettore potrà scegliere in una lista di nomi, si ha un bell'allungare questa lista, ma egli sceglierà innanzi tutto il *suo* e i *suoi*, e per il resto si rimetterà a coloro che meglio sanno.... instradarlo. Il quale instradamento può bensì essere fatto dai maneggioni con la propaganda occulta, ma potrebbe anche essere fatto — supposta, per es. la circoscrizione regionale — apertamente a mezzo della stampa con quei sistemi che una stampa intelligente sa sempre escogitare. Cosicchè se un elettore avesse facoltà di esprimere 15 preferenze su 60 candidati, ne sceglierebbe forse due o tre di sua iniziativa e per il resto si rimetterebbe a chi ne sa più di lui.

Fra i vari emendamenti che si suggeriscono, il più pratico e il più semplice ci sembra ancora quello di far esprimere le

---

determinata automaticamente dal numero di voti riportati dal partito in ogni collegio.

E' facile scorgere il lato debole di questo sistema. Non è possibile dividere esattamente la popolazione di una circoscrizione in parti uguali e ottenere che la ripartizione sia costante. Nel caso, più ancora che la popolazione, si dovrebbero ripartire gli elettori inscritti nelle liste. La ripartizione non coinciderebbe coi comuni dove i comuni sono molti. Gli antichi collegi erano stati formati sulla base di 50.000 abitanti in media; ma con l'andar del tempo si produsse una enorme sperequazione, tanto che nelle grandi città vi erano dei collegi con popolazione duplicata e triplicata. Era un'ingiustizia nel senso che 150.000 abitanti eleggevano un solo deputato come per i collegi aventi meno di 50.000 abitanti; ma questa ingiustizia non nuoceva al funzionamento del sistema elettorale perchè ciascun collegio era indipendente. Se la proporzionale non vuol risolversi in una canzonatura, se devono essere eletti quegli individui che sono stati scelti dai collegi che hanno saputo dare il maggior numero di voti alla lista del partito, è evidente che bisogna mettere tutti i collegi sullo stesso piede di concorrenza. E cosa accadrebbe in quei collegi che hanno una popolazione che emigra in grande quantità? Che sarebbero messi in permanente condizione di inferiorità di fronte agli altri collegi della medesima circoscrizione nei quali la popolazione non emigra affatto. Insomma, la soluzione Bianchi è empirica, quando invece la proporzionale esige una base rigorosamente sciéntifica.

preferenze nella cabina. Se si introducesse la facoltà di cancellare alcuni nomi, non si riuscirebbe che a rovesciare il malanno del sistema preferenziale quale oggi esiste, con l'aggravante della denigrazione innalzata a mezzo di concorrenza fra i candidati di una stessa lista. La graduatoria espressa in cabina dall'elettore ovvierebbe invece all'inconveniente delle preferenze o delle cancellazioni manipolate preventivamente da chi ha interesse a farlo. Sarebbe per ciò necessario istituire la scheda di Stato: ogni elettore presentandosi al seggio elettorale riceverebbe dalla presidenza tante schede quanti sono i partiti in lotta; le schede porterebbero il contrassegno del partito e i nomi dei candidati. L'elettore si ritirerebbe nella cabina ed ivi sceglierebbe la scheda del partito per cui intende votare, indi segnerebbe con un segno convenzionale i nomi preferiti, o ne farebbe la graduatoria, a seconda delle prescrizioni, e tornerebbe infine a restituire la scheda prescelta al seggio elettorale.

Con ciò si eviterebbe che l'elettore si rechi a votare con la scheda preparata da altri. I fautori di questa correzione della legge attuale non si nascondono che il rimedio da essi proposto urta contro una gravissima obbiezione: come faranno gli analfabeti a preparasi la scheda nella cabina?

Per vero l'obbiezione va oltre la lettera e lo spirito della legge attuale. Col dare facoltà all'elettore di esprimere un certo numero di preferenze, il legislatore ha già inteso creare due categorie di elettori: gli analfabeti — ha detto — si accontenteranno di dare un voto di lista; gli altri daranno il voto di lista e i voti di preferenza.

La riforma proposta non verrebbe a restringere la liberalità della legge attuale, se non per ciò che oggi — data la facoltà concessa di portare la scheda da fuori — l'analfabeta può ugualmente partecipare alla designazione delle preferenze con l'aiuto di chi sa leggere e scrivere. Non si farebbe alcun passo avanti in questo senso, ma non si ritornerebbe neppure indietro dal punto a cui la legislazione è giunta.

Certo sarebbe meglio se si potessero mettere tutti i cittadini sullo stesso piede di eguaglianza di fronte al diritto elettorale, ma vediamo la quasi impossibilità di chiedere ai congegni elet-

torali ciò che soltanto l'istruzione può dare. In fondo, il vero, il solo correttivo efficace è ancora quello dell'istruzione; ed è veramente singolare il silenzio mantenuto a questo riguardo tanto dal Governo che dai partiti che si sono disputati l'onore di dirigere la cosa pubblica italiana. Dal Governo e dai partiti: perchè il Governo ha bensì parlato di scuole nel suo programma, ma unicamente a scopo di tattica elettorale, ripromettendo cioè la libertà di insegnamento, cosa che non ha rapporto con l'istruzione primaria; e quanto ai partiti, essi hanno creduto più conveniente non parlarne affatto.

Così si potranno esperimentare tutti i sistemi elettorali possibili e immaginabili, e trovarli tutti ugualmente difettosi. La proporzionale quale è oggi, presenta senza dubbio degli inconvenienti, ma nessuno vorrà negare che se dovesse essere maneggiata da mani esperte, da elettori istruiti e consapevoli, i difetti intrinseci del sistema non farebbero paura. Lo scrutinio di lista e la proporzionale costituiscono un sistema evoluto di consultazione popolare, che, per dare tutto il rendimento di giustizia di cui è capace, ha d'uopo di essere applicata su masse di elevata educazione politica.

Per noi, del resto, c'è ben altro da riformare che il sistema elettorale democratico. Abbiamo detto più volte, e torniamo a ripetere qui, che se non si riforma tutta l'impalcatura politica dello Stato sulla base di una separazione delle attribuzioni politiche da quelle tecniche ed economiche, non si riuscirà ad impedire lo scadimento e la rovina totale delle istituzioni pseudo-democratiche. L'epoca dei Parlamenti omnibus è finita. Resta la menzogna democratica, ma in realtà viviamo da lustri in regime di pieni poteri, siano o non siano regolarmente conferiti dall'Assemblea elettiva. Quel poco che si fa in bene e in male, si fa per decreto-legge.

Giustamente ci faceva notare un alto funzionario governativo che senza il « *provvido* » regime anticostituzionale dei pieni poteri, non avremmo a quest'ora le assicurazioni sociali. Il Parlamento odierno par fatto apposta per stancare tutte le pazienze, esasperare tutti i malcontenti, incancrenire tutte le piaghe. Siamo testimoni di quel che succede a proposito della

burocrazia e degli impiegati. Tanto tuonò, prima e dopo la consultazione elettorale, che.... grandina. Mai insipienza di Governi e impotenza di istituzioni hanno potuto suscitare più colossale rivolta. Che importa, in queste condizioni, il sistema elettorale più o meno perfetto?

La collaborazione socialista

Conosciuto l'esito delle elezioni e visto che non si era verificata quella decimazione dei socialisti che gli avversari avevano predetto senz'esserne troppo convinti, e i socialisti delle zone più percòsse dalla raffica fascista avevano temuto oltre la possibilità, si è avuto uno stupefacente cambiamento di scena, il quale attesta ancora una volta di quali giuochi acrobatici siano capaci gli organi che pretendono di guidare l'opinione pubblica italiana.

I socialisti non sono morti per le violenze dei fascisti, non sono usciti disfatti dalle urne, dunque bisogna farsene un punto d'appoggio. E giù articoli su articoli per saggiarne gli umori, per scrutarne il recondito pensiero, per aiutarli, al caso, a vincere gli insani pudori. E giù interviste con *autorevoli* deputati di nuova nomina; interviste che magari non concludono meglio di un qualunque discorso sul bel tempo e la pioggia e che l'*autorevole* deputato concede spesso per non mostrarsi..... orso fino alla punta dei capelli, ma che servono tuttavia a tener viva la discussione sul sensazionale argomento. Bisogna dire che qualche lieve pretesto per attaccare un discorso di tal genere senza farsi dare del matto c'era. Già l'onorevole Giolitti, sempre abile e previdente, aveva avuto la precauzione di inserire nel suo programma quel: « sarebbe logico..... », ecc., ecc. Ma poi le elezioni avevano alquanto modificato la composizione degli antichi Gruppi antibonghesi dando la prevalenza agli elementi di destra a scapito di quelli di sinistra. Non era forse questo che volevano i liberali e compagnia? Chi ha mai pensato di volere l'esterminio dei socialisti? I socialisti ci sono, ci devono essere, ma.... « sarebbe logico »....

Se la stampa conservatrice chiacchiera a vanvera di cose

che conosce male, non è però men vero che il problema della collaborazione esiste ed è discusso dagli organi che interpretano il pensiero delle masse organizzate. La violenza fascista ha costretto molti socialisti ed organizzatori a cercare una via d'uscita. In « Critica Sociale » (1) un collaboratore che firma col trasparente pseudonimo di: « *Il testimone* », così riassume il suo pensiero in merito: o impadronirsi degli organi del potere per ristabilire la legalità e il rispetto della libertà per tutti i partiti, o armare il proletariato per rispondere con la violenza proletaria alla violenza fascista. E qua e là i giornali e le organizzazioni operaie accennano chiaramente alla necessità di fare una politica socialista inspirata a principi realistici e collaborazionisti (vedi Mantova).

Lo stesso « Avanti! » non ha sdegnato di discutere accademicamente l'ipotesi della collaborazione (2), suscitando qualche apprensione fra gli elementi ipersensibili del Partito, e dando in pari tempo motivo ad interpretazioni azzardate per parte di giornali che notoriamente lavorano a preparare una non si sa quanto verosimile futura alleanza per un ancor più futuro governo misto di socialisti e di uomini della così detta borghesia illuminata e tecnicamente capace, i quali credettero o si sforzarono a credere che gli interrogativi significassero quanto meno una certa predisposizione ad abbandonare l'arcigna pregiudiziale anticollaborazionista. Parti di accese fantasie! Sogni, incubi di notti prematuramente estive!

Ci sia consentito prima di sviscerare l'argomento di completare i dati di fatto riproducendo la parte sostanziale di due articoli apparsi l'uno in « Battaglie Sindacali » e l'altro in « Cooperazione Italiana ». Questi due giornali rappresentano una troppo cospicua somma di interessi perchè la loro opinione possa essere trascurata.

« Battaglie Sindacali » prendendo lo spunto da « Ordine Nuovo » il quale pose alla Confederazione il dilemma: « o fare appello all'azione rivoluzionaria delle masse per difendere le

(1) Fascicoli maggio-giugno (N. 10 e 11), 1921.
(2) « Con chi e come? » - *Avanti!* del 27 maggio 1921.

posizioni acquisite, formare un Governo operaio, che soffochi il terrorismo degli industriali e dei latifondisti con una milizia e con tribunali proletari, o praticare apertamente la collaborazione, entrare a far parte di un Governo « democratico » e ottenere dalla attuale « legalità », sostenuta da una frazione delle masse popolari, il ripristino delle libertà costituzionali » — scrivono in data 28 maggio (n. 20) che: « Il dilemma ha tutte le apparenze di condizioni storiche inevitabili; ma nel fondo rivela una soverchia, e quindi irreale, semplificazione dei dati della situazione nostra ».

E, d'altro canto, rispondendo alla « Tribuna », che aveva trovato in un precedente scritto del giornale confederale « quasi lo schema di un programma di collaborazione », « Battaglie » continuano: « Noi non pensiamo che il porre alle classi dirigenti e al potere costituito alcuni problemi essenziali al divenire del proletariato costituisca un modo di collaborazione ».

« .... La borghesia non può collaborare col proletariato in quanto questo tende a soppiantarla. La collaborazione è intesa dalla borghesia come un modo di assorbimento delle migliori forze proletarie nel suo sistema iniquo ed illogico. In tal senso la collaborazione sarebbe un vero e proprio tradimento del socialismo ».

« .... Tutta una serie di problemi attende la soluzione; ma noi non vediamo alcuna capacità borghese all'uopo intesa. Imperversa la crisi. La disoccupazione assume proporzioni inquietanti. Non c'è che un mozzicone di assicurazione con scarse disponibilità finanziarie. Ecco un problema di miliardi. Problema che si riconnette alla sistemazione dei rapporti di produzione e di scambio. Se c'è un problema che rivela l'incapacità delle classi dominanti ad apprestare una soluzione organica e razionale è appunto quello della disoccupazione conseguente dalla crisi economica insita nel regime capitalistico. La borghesia al riguardo non può dare che la propria collaborazione all'apprestamento di qualche palliativo.

« Il padronato pensa a riaversi dalla crisi precipitante, rifacendosi dei diminuiti profitti sulle riduzioni salariali. Per impedire un peggioramento del tenore di esistenza fisica e

morale della classe lavoratrice, si dovrà svolgere una lotta accanita.

« Una iniziativa parlamentare per impedire che codesto peggioramento avvenga sarebbe davvero benefica pel proletariato. Ma se il Gruppo parlamentare socialista presentasse un progetto di legge pei minimi di stipendio o di salario allo scopo di scongiurare un peggioramento delle condizioni proletarie, tutti i dottori della scienza economica salterebbero su a gridare alla violentazione della legge inviolabile della domanda e dell'offerta; e dal punto di vista della conservazione capitalistica i vari Einaudi avrebbero ragioni da vendere ».

Infine « Battaglie Sindacali » si richiamano alla pregiudiziale creata dal Governo dell'on. Giolitti pel modo col quale ha fatto le elezioni, ossia al proposito del Gruppo di chiedere l'annullamento delle elezioni nelle otto circoscrizioni in cui furono commesse le maggiori violenze e il risarcimento dei danni sofferti dalle organizzazioni proletarie ad opera dei fascisti, per concluderne che non è questo il momento di parlare di collaborazione.

La « Cooperazione Italiana » invece è di parere recisamente contrario.

« Se l'organizzazione sindacale — scrive nel suo numero del 27 maggio — può provvedere alla difesa de' suoi interessi e alle sue nuove conquiste, muovendo in aperta lotta contro il capitalismo, questo metodo non può avere pratici risultati per la cooperazione che per svilupparsi e rafforzarsi ha bisogno che le sue aziende procedano senza urti e interruzioni, senza spezzare o rallentare i rapporti colla vita economica nazionale e internazionale, cercando di spingersi sempre più in mezzo alle compagini della vita borghese per allargare la sua zona di influenza, aumentare la cifra de' suoi affari, sostituirsi sul terreno della concorrenza alla speculazione privata.

« La lotta che la cooperazione deve svolgere in mezzo alla vita borghese deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla utilità pratica ed immediata del tornaconto economico ».

« .... Il proletariato, i lavoratori non possono più indugiare. Le loro conquiste sindacali, cooperative, — per non rimanere

effimere e per non essere manomesse e deluse — devono trovare nei pubblici poteri l'ausilio di una forte difesa. E questa difesa non può essere realizzata che dalla influenza politica del proletariato; influenza che sarà tanto più sentita ed efficace quanto più il proletariato sarà riescito ad avvicinarsi ai congegni della vita politica, ad avere nelle sue mani i pubblici poteri, ad allargare il suo controllo, ad imprimere alla vita nazionale un andamento sempre più conforme agli interessi delle maggioranze e meno favorevole al privilegio delle minoranze parassitarie.

« Se questa politica di intervento, di azione positiva, di responsabilità diretta va ogni giorno più imponendosi agli interessi delle masse lavoratrici, e conseguentemente anche al partito socialista, è superfluo aggiungere che essa costituisce ormai una necessità assoluta pel movimento cooperativo che in questo momento non può provvedere al proprio sviluppo e raggiungere quel grado di espansione che è indispensabile per resistere alle pressioni e combattere vittorioso contro la speculazione e il capitalismo.

« Ma se questa necessità di fiancheggiare l'azione economica delle masse lavoratrici nel campo della resistenza e più ancora in quello della cooperazione, colla conquista dei pubblici poteri e colla diretta influenza negli alti congegni della gestione statale pur imponendosi, dopo la guerra per le condizioni speciali delle due forze contendenti, può lasciare dubbi al partito socialista e renderlo esitante intorno alla opportunità di sobbarcarsi al peso e alla responsabilità del potere o di una parziale partecipazione, non ci sembra si possa ancora discutere e tergiversare di fronte alla situazione che è andata creandosi ai danni del proletariato aggredito e violentato dalla furia del fascismo, in presenza di questa mostruosa parentesi di reazione, di scempio di ogni diritto, di violenze inaudite.

« Siamo in pieno stato di guerra. La costituzione è completamente infranta, calpestata. Molte plaghe d'Italia sono oppresse dalla più bestiale tirannide. La violenza e le più tristi passioni hanno preso il sopravvento sul diritto e sulla ragione. Nessuno più può aver fede nella legge, nella autorità costituita, diventate mancipie di sètte, di facinorosi.

« L'Italia è tornata ai tempi più neri del nero servaggio. Finchè durerà questo stato di cose ogni civile battaglia pel progresso, ogni gara di interessi, ogni azione del proletariato pel consolidamento delle sue posizioni e per una più decisa avanzata saranno completamente vane e assurde.

« Oggi non si tratta di lottare pel progresso, ma di agire per la vita, per la salvezza del patrimonio faticosamente accumulato, per impedire maggiori disastri.

« Bisogna far cessare il triste periodo dell'anarchia, e ricondurre la vita al suo corso normale. Bisogna sperdere questa intossicante atmosfera di aberrazione che ha attaccato tutto il sistema nervoso delle nostre istituzioni: le prefetture, i funzionari a cui è affidata la salvaguardia dei cittadini, l'arma dei carabinieri, le guardie regie, le questure. Bisogna spazzar via tutta questa soffocante afa dentro la quale ha potuto germogliare la mala pianta della prepotenza sanguinaria, e a questa benefica opera di epurazione e di redenzione non può, non deve essere estranea la organizzazione proletaria ed il partito socialista.

« Ristabilire l'ordine, ripristinare la legge, ridare ai congegni dello Stato la coscienza del dovere, agire energicamente per rimuovere ogni resistenza ingombrante, procedere contro i renitenti, contro le responsabilità accertate, compiere insomma quel risoluto lavoro di riparazione, di assetto che rappresenta la più urgente necessità di quest'ora, non è certo missione facile, che possa essere abbandonata alla borghesia. Se si vuole, se fermamente si vuole chiudere questa dolorosa, vergognosa parentesi di sovvertimento e di barbarie medioevale, il proletariato deve decidersi.

« Il dilemma non ammette equivoci: o si vuole continuare nell'attesa che i tempi maturino.... per il sole dell'avvenire, o si prende posizione per esercitare dall'alto il controllo sugli organi dello Stato.

« Nel primo caso saranno i nostri avversari gli arbitri della situazione ed è naturale che non avremo che delusioni; nel secondo potremo renderci più stretto conto delle reali condizioni del paese e provvedere meglio al nostro interesse ».

La porta del potere

Comunque si giudichi il pensiero della « Cooperazione », si deve riconoscere ch'esso è apodittico e non richiede alcun sforzo d'interpretazione. Di fronte al dilemma: collaborazione o rivoluzione — che non è posto soltanto dai comunisti, come abbiamo visto — essa non esita a rispondere: collaborazione.

Quanto alle argomentazioni svolte in « Battaglie Sindacali » per respingere insieme l'uno e l'altro corno del dilemma, osserveremo innanzi tutto che la pregiudiziale in ordine all'annullamento delle elezioni nelle circoscrizioni violentate e al risarcimento dei danni dovuti alla violenza fascista, non è di impaccio — potrebbe, se mai, essere di ausilio — alla collaborazione socialista. L'organo confederale può maneggiare questo argomento finchè rivolge il discorso a quei giornali che lo invitano a collaborare col Governo che ha fatto le elezioni. Ma supponiamo che ci siano altri uomini, altri partiti alla Camera (c'è chi dà la cosa per certa, ma noi non ne sappiamo nulla), i quali dicano: precisamente! noi vogliamo come voi, socialisti, volgere la forza dello Stato contro la violenza privata, ristabilire l'imperio della legge, risarcire le famiglie e le associazioni dei danni subìti in causa della guerra civile, rifare le elezioni laddove non hanno potuto svolgersi liberamente, disfare anzi al più presto tutta la « Camera ardente » — che non è durevole per definizione — e convocarne un'altra *sine labe originali*, un'altra non come questa inquinata alle basi. Programma siffatto non ci sembra incompatibile con l'esistenza di una borghesia moderna od onesta che dir si voglia. Nel caso dunque che questa borghesia, disgustata dalla guerra civile e risoluta a por fine ad una situazione che conduce tutti alla rovina, offrisse la sua alleanza ai socialisti, almeno per il tempo necessario ad espletare il programma comune, salvo a separarsene dopo, quando i socialisti volessero portare in campo altri più importanti problemi, che farebbero i socialisti? Accetterebbero o no la collaborazione per un fine così perentorio? E' da credere che non accetterebbero, perchè:

1°) La borghesia non può collaborare col proletariato

che vuole soppiantarla, mentre il proletariato, dal canto suo, affaccia delle proposte che non possono essere accolte dalla borghesia;

2°) perchè la borghesia tende ad assorbire nel suo sistema illogico ed iniquo i migliori uomini del proletariato.

Argomenti cotesti che si possono rovesciare come guanti. La cooperazione, verbigrazia, vuole anch'essa certamente, soppiantare la borghesia, ma per ciò appunto domanda che il partito politico del proletariato desista dalle tergiversazioni e si avvicini quanto più può agli organi direttivi dello Stato per fare dall'alto una politica favorevole agli interessi della classe lavoratrice, che nella situazione presente potrebbe esplicarsi col ripristino del diritto di associazione, abrogato di fatto dalla violenza statale e privata.

Talchè, in concreto, sarebbe da vedersi prima di tutto se convenga abbandonare la tattica intransigente per gli interessi delle cooperative, ed inoltre se la collaborazione può addurre al risultato che si vuol ottenere.

Circa l'assorbimento dei migliori uomini del proletariato nel gioco della borghesia, a parte che si dovrebbe caso mai parlare di assorbimento dell'intero partito, giacchè nessuno, pensiamo, nemmeno le cooperative, ardirebbero prospettarsi l'eventualità di una collaborazione non legittimamente autorizzata dal Congresso del Partito, si può osservare che il pericolo è per lo meno bilaterale. E' da vedersi se è la borghesia che riesce ad assorbire il Partito nel suo sistema o non il viceversa.

Chi presti attenzione alla stampa più intelligente ed accorta della vera borghesia, non può fare a meno di notare che essa ha di quando in quando dei sussulti di inquietudine per tema che qualche rompicollo pseudo-borghese o socialistoide si lasci prendere nel giuoco dei socialisti. Questa stampa fa chiaramente intendere che ha assai più paura dei socialisti al governo che dei bolscevichi in piazza. I socialisti al potere per effetto di un compromesso con le frazioni più avanzate della borghesia, significano secondo essa, l'offa gettata a piene mani ai dipendenti dello Stato, l'ampliamento smisurato della burocrazia, il cooperativismo finanziato col pubblico denaro, il controllo delle aziende,

l'esperimento su vasta scala delle socializzazioni e tante altre diavolerie che finirebbero per soffocare l'iniziativa privata e impoverire, conseguentemente, la nazione. Questa è la vera grande preoccupazione della borghesia; e tra una rivoluzione comunista ancora molto problematica e un socialismo di Stato già in via di esperimento per la pressione delle classi operaie ancorchè non partecipanti direttamente al potere, e che si intensificherebbe maggiormente ove queste credessero di collaborare ad una opera di governo, la borghesia teme infinitamente di più questo ultimo, in quanto esso rappresenta un pericolo immediato.

Nemmeno la paura dell'assorbimento nel sistema capitalistico potrebbe dunque trattenere pregiudizialmente il Partito dalla collaborazione con le frazioni più socialistofile della borghesia. C'è, invece, qualche altra cosa che gli impedisce e gli impedirà di assumere una qualsiasi responsabilità di governo. Il partito socialista ha un programma che lo differenzia nettamente da tutti gli altri partiti riformatori. Prima di andare al potere il Partito socialista dovrebbe far gettito della sua pregiudiziale antimonarchica. Vi furono in passato dei partiti di estrema sinistra e dei singoli individui che avevano la stessa pregiudiziale e che poi l'abbandonarono per entrare nell'orbita delle vigenti istituzioni politiche. Quei partiti e quelle singole persone risolsero per conto loro la questione; e di essi si può dire che furono veramente assorbiti nel sistema monarchico e borghese.

Ma il Partito socialista, pur nella varietà degli elementi che lo compongono, non ha mai abbandonato questa sua pregiudiziale, ed ha espulso inesorabilmente tutti coloro che contravvennero al principio antimonarchico — da De Marinis a Bissolati. — Ci vuole tutta la forza d'incomprensione della stampa democratica italiana per discutere, come ha fatto, l'eventualità di una collaborazione implicante responsabilità di governo del Partito socialista, quando è a tutti noto ch'esso domanda insistentemente di far parte della Terza Internazionale. Ci potranno essere dei socialisti tendenzialmente disposti a collaborare, a ragion veduta, anche entro il presente regime, ma non lo può essere il Partito.

A creare il malinteso deve avervi contribuito la confusione

che molti fanno fra l'« andata al potere » dei socialisti e la « collaborazione socialista ». Scopo supremo della lotta socialista, come di quella comunista, è la presa di possesso del potere politico; su ciò non cade dubbio. Ma altro è « conquistare il potere » con la forza politica del proletariato, ed altro farsi fare un po' di posto nel potere proprio della borghesia. In altri termini: per i socialisti la porta del potere si apre dal di fuori e non dal di dentro. Padroni essi quando l'avranno aperta, o sfondata, di far posto a qualche.... collaboratore straordinario (1).

Quindi noi siamo modestamente del parere che la tesi dei cooperatori non può essere accolta che subordinatamente alla conquista del potere, ossia al cambiamento del regime politico. E' certo che il Partito ha delle grandi responsabilità nell'ora presente. Noi non diamo alcun peso alle riforme di carattere sociale ed economico, perchè su di esse ormai non c'è più una netta divisione di partiti. Le conquiste sociali possono sempre correre pericolo, ma sarebbe ridicolo, coi tempi che corrono, imperniare su di esse la questione del potere. Problema ben più grave è quello dello spegnimento della guerra civile all'interno e della pacificazione internazionale.

La XXVI legislatura

Il Gruppo parlamentare socialista potrà abbandonare quell'atteggiamento *frondeur* con cui si distinse nella passata legislatura (i segni del mutamento sono ormai anche troppo visibili); potrà. in dannata ipotesi, spingersi sino a concedere una tacita fiducia ad un Gabinetto di là da venire; ma non potrà sostenere apertamente coi proprii voti nessun indirizzo di governo nè in questa, nè, verisimilmente, in una prossima legislatura. Il Gruppo

(1) Questo era il significato preciso della mozione centrista di Reggio dell'ottobre scorso. In quella mozione si riconosceva l'urgenza dell'andata al potere dei socialisti, ma non nei modi e con le forme consuetudinarie. L'andata al potere doveva effettuarsi mediante una rivoluzione istituzionale. Che vi sia stato chi ha voluto darle un significato diverso è vero; ma è stata un'interpretazione arbitraria.

socialista potrà collaborare in senso tecnico alla produzione delle leggi, ma non nel significato politico della parola (1).

Ma poichè la macchina governativa ha d'uopo per funzionare di voti espliciti, così si può prevedere che la ventiseiesima legislatura è destinata, come la precedente, a vita breve ed ingloriosa. Filippo Turati predisse che sarebbe nata morta in seguito ai calci tirati al ventre della nazione dai nuovi Neroni. Una cerimonia, una lacrima e la sepoltura. Affare da sbrigarsi in fretta. Di certo è nata mal viva; ed il meglio che le si possa augurare è di morire in fretta. Il calcolo è presto fatto. Fra socialisti, comunisti, irredentisti e repubblicani sono almeno 150 deputati che saranno irreducibilmente all'opposizione.

Il P. P., non legato da nessuna pregiudiziale anticollaborazionista, sarà dunque il vero arbitro della situazione. Nessun Governo potrà costituirsi senza di lui. Tutti gli altri deputati messi

(1) Supposto che il Congresso dovesse rivedere la tattica parlamentare e decidere di abbandonare la tattica intransigente, la sola conclusione pratica cui potrebbe giungere sarebbe quella di restituire al Gruppo parlamentare la sua piena autonomia.

Le situazioni parlamentari cambiano da un momento all'altro. Sino a tanto che la consegna è di votare sistematicamente contro tutti i ministeri, la subordinazione del Gruppo al Partito non presenta difficoltà materiali di esecuzione. Altro è invece se si ammette la possibilità di appoggiare un indirizzo di governo, sia col dargli voto favorevole, sia col partecipare direttamente al Governo che si vuol sostenere.

La tattica possibilista si fonda sull'apprezzamento delle mutevoli situazioni. Essa pertanto non si concilia con le procedure complicate. Può accadere che si debba decidere seduta stante se si deve o no votare per un Ministero. Il controllo del Partito quindi non è più esercitabile che *a posteriori*.

Il Partito dovrebbe rifare tutto il cammino percorso dal 1912 in qua. E' mai possibile che ciò avvenga? Per quanto non si possa negare che il movimento politico e sindacale in complesso tende a destra, non ci sembra possibile un ritorno all'antica tattica parlamentare.

Salvo ogni giudizio sull'opportunità di ritornare al riformismo in un periodo di quaresima qual è quello che attraversiamo, resta il fatto che il Partito non può essere concorde su ciò, sicchè la tattica non potrebbe essere cambiata che a prezzo di una nuova scissione. E la scissione si risolverebbe in una generale impotenza.

insieme non possono formare una maggioranza, anche se — cosa impossibile, dato che sono divisi in sei o sette tendenze — si trovassero d'accordo su di un unico programma di governo. Fulcro d'ogni combinazione ministeriale saranno i popolari; e intorno ad essi si coaguleranno volta a volta le frazioni costituzionali in numero sufficiente per formare una maggioranza più o meno solida. L'incognita maggiore è data dal Gruppo fascista, che nella passata legislatura non esisteva affatto. Questo Gruppo, che si distingue per la sua audacia più che non per l'originalità del programma, vorrà ad ogni costo far *sentire* la sua presenza a Montecitorio; vorrà entrare in concorrenza con le frazioni estreme sul terreno della combattività, tanto se sarà all'opposizione che se sarà al Governo, per ciò dobbiamo prepararci a vederne delle belle.

Insomma, per quanto sia lecito confidare in quell'azione di addomesticamento che l'ambiente montecitoriale è sempre riuscito ad esercitare anche sugli spiriti più bellicosi e refrattari, pure è un fatto che la nuova Camera rispecchia la situazione generale del Paese, coi suoi fascisti e colla sua guerra cittadina tutt'ora serpeggiante. Come si può pretendere che una Camera siffatta funzioni regolarmente e produca delle leggi utili al Paese? Essa è impotente a risolvere qualsiasi grande problema di interesse generale; e ciò non perchè manchino le buone intenzioni dei singoli gruppi, ma perchè la composizione contraddittoria non glielo consente. Già prima che si scatenassero le furenti lotte intestine il Parlamento rivelava la sua organica incapacità a rinnovarsi e a rinnovare sul serio qualche cosa in Italia. Figurarsi se lo potrà ora che viviamo in periodo di violento dinamismo!

Prendiamo un problema fra i tanti. Prendiamo il problema che l'agitazione in corso è venuta a rendere di costernante attualità: il problema della burocrazia. Da quanto tempo se ne parla? Anche oggi che i legislatori sono con l'acqua alla gola, non fanno che ripetere i vecchi luoghi comuni: riduzione di personale, semplificazione dei congegni, decentramento, miglioramento degli stipendi in rapporto con la riduzione dei servizi ed il maggior rendimento del lavoro, per modo che non venga ad

accrescersi la già enorme spesa complessiva che grava sul bilancio dello Stato.

Sono cose che si ripetono da venti, da trent'anni, ma che restano sempre allo stato di buone intenzioni, per la famosa «contraddizion che nol consente». Si dice, per es., che in Italia si potrebbero sopprimere almeno sette Università e non pochi altri Istituti di coltura superiore, senza pericolo per la salute del popolo italiano. La scuola elementare è ancora così deficiente, ad onta dell'incremento datole dalle ultime leggi, che non ci troviamo affatto in grado di ottemperare agli obblighi contratti in faccia al mondo civile (attenti patrioti!) con la firma apposta alla convenzione di Washington, con la quale siamo impegnati — pena la squalifica morale — ad elevare al quattordicesimo anno l'età per l'ammissione al lavoro dei fanciulli, sicchè la riduzione di questo lusso spagnolesco sarebbe consigliabile sotto ogni punto di vista; ma andatelo a dire ai deputati delle località interessate alla conservazione di questi Istituti, e vi sentirete rispondere che bisogna cominciare invece dalle Sottoprefetture, dalle Corti d'appello, dai Presidi militari, ecc., ecc..., salvo a sentirne altri a dire tutto il contrario.

Lo squittinio di lista e la proporzionale avrebbero dovuto attenuare di molto, se non neutralizzare completamente, i veleni che corrodono le istituzioni rappresentative: il favoritismo, il localismo, il regionalismo; ma, purtroppo, non si scorge alcun indizio di miglioramento. E il giorno che si tratterà di sopprimere una Pretura, la gente scenderà in piazza e il deputato correrà a Roma a salvare insieme la Pretura e la patria.

Se avessimo dei Sindacati di insegnanti e di pubblici funzionari veramente all'altezza, ad essi spetterebbe di prendere l'iniziativa delle necessarie riforme dei servizi nei quali prestano la loro opera. Essi dovrebbero elaborare entro se stessi la politica del pubblico servizio, presentando dei piani concreti di riforma, con le amputazioni necessarie, e agitandoli davanti all'opinione pubblica. Si tratta, dopo tutto, di un problema di grande importanza, che contiene in germe il problema stesso dell'ordinamento collettivista o comunista o sindacalista della società. Nel caso dei pubblici funzionari i privati datori di la-

voro sono già scomparsi: i funzionari sono già avviati ad assumere la gestione del servizio al quale sono adibiti, per cui la loro azione dovrebbe svolgersi sia nel senso di migliorare le loro condizioni che in quello di rendere economiche le aziende statali. Disgraziatamente — fatte poche eccezioni — il problema non è ancora abbastanza sentito nemmeno da quella media borghesia i cui interessi sono molto vicini a quelli del proletariato. Questa media borghesia sa dire che sta male, ma è ancora incapace di portare un contributo di forze alla rivoluzione proletaria.

C'è lo Stato, c'è il Governo; facciano essi. Ossia facciano quegli organi che per la loro natura essenzialmente politica e per la loro instabilità sono i meno idonei a risolvere i problemi fondamentali dello Stato. Il Governo non risponde di propria tasca degli eventuali suoi errori, come un impreditore qualsiasi, Via uno se ne fa un altro, e buona notte suonatori. Il Governo, cioè, è quel tal Ente che cede a tutte le permeazioni degli interessi coalizzati. Oggi con l'economia in dissesto, si ridestano più gagliarde le lotte delle classi, che si possono presentare sotto i più disparati aspetti e assumere le più diverse tonalità. La crisi, quella che noi chiamiamo crisi di regime e che ci dà la sensazione di vivere in una società in disfacimento, ha un sostrato economico. Se i socialisti non fossero trattenuti dalle loro pregiudiziali idealistiche dalla collaborazione con altri partiti, lo sarebbero ugualmente per via del disavanzo finanziario ed economico. I bilanci in dissesto sono il lievito delle rivoluzioni.

Questa malnata legislatura vivacchierà i suoi tristi giorni come quei poveri infermi per cui il dono della vita è una maledizione. Non genererà nulla di sano. L'altra si era aperta col programma dei Consigli del lavoro; questa comincia col Controllo, il quale va evanendo di giorno in giorno. E intanto sul Paese si profila l'ombra di una dittatura non precisamente proletaria.»

Fra tanta rovina non ci resta che confidare nelle forze silenziose della storia, le quali lavorano a preparare l'immancabile rivincita che avrà il suo compimento nella repubblica operaia.

IL PROBLEMISTA.

RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE

Le socializzazioni

Nei « *Problemi del lavoro* » abbiamo già ricordato i progetti per la socializzazione delle industrie formulati nei diversi paesi dalle organizzazioni operaie. Aggiungeremo ora qualche altra notizia, prendendo le mosse dalle proposte della Commissione speciale nominata, nel 1919, dal Congresso del Partito socialista Olandese per lo studio del problema della socializzazione, proposte alle quali si è inspirato l'ordine del giorno sullo stesso tema del Congresso internazionale socialista e operaio di Ginevra del luglio 1920.

Le proposte dei socialisti olandesi

La Commissione olandese, presieduta da Wibaut, sindaco di Amsterdam, nella sua relazione, riassunta dalla *Revue du Travail* del 15 giugno 1920, rilevato che il grande interesse attuale delle socializzazioni deriva dalla bancarotta economica e politica del capitalismo per effetto della guerra mondiale, definisce la socializzazione come uno stato di transizione dal capitalismo al socialismo, insistendo sulla necessità di seguire un criterio di prudente gradualità, per evitare arresti nella produzione, e di tener conto, così degli interessi dei consumatori co-

me di quelli dei lavoratori, i quali esigono una partecipazione alla gestione. Nell'attuare praticamente la socializzazione, osserva la relazione, si dovrà, però, tener presenti queste condizioni essenziali: che i vantaggi vadano a beneficio di tutta la collettività e non esclusivamente delle categorie direttamente interessate nell'impresa, e che l'azienda socializzata raggiunga un alto grado di produttività, ricorrendo, per quanto possibile, al lavoro a cottimo.

Circa il piano di attuazione del programma graduale di socializzazione, la Commissione rilevava che prime ad essere socializzate devono essere le industrie maggiormente concentrate, quali le miniere di carbone, le ferrovie, l'elettricità, ecc. Vengono in seconda linea le imprese destinate a provvedere ai bisogni urgenti, per le quali si debbono costituire degli organi ufficiali all'intento di ridurre e livellare i prezzi, organi destinati ad estendere progressivamente la loro azione al più gran numero di imprese possibili. Le imprese, invece, destinate a rimanere ancora esclusivamente nelle mani dei privati devono essere gradualmente preparate alla socializzazione, mediante la costituzione di organizzazioni professionali, incaricate di promuovere la centralizzazione, la « normalizzazione » e la « standardizzazione » delle imprese, nonchè l'acquisto in comune delle materie prime, la vendita dei semi-fabbricati, la messa in rapporto razionale della produzione collo smercio e il consumo. Anche le industrie che, per il loro carattere internazionale, non si prestano ad una completa socializzazione, non devono essere sottratte totalmente al controllo generale e si impone un sistema misto, nel quale autorità e industria privata siano riunite in una specie di sindacato. In fine, per certi rami del commercio al minuto, un metodo possibile di socializzazione potrebbero essere le grandi cooperative di consumo.

La Commissione si pronunciò per un congruo indennizzo ai proprietari espropriati delle industrie da socializzare e per la costituzione di un fondo per le socializzazioni, alimentato da un'imposta sul capitale una volta tanto e da un'imposta sulle successioni. Nei riguardi dell'organizzazione delle industrie socializzate, la Commissione prevede, da una parte, una larga

rappresentanza degli operai, dei tecnici e degli impiegati per il regolamento delle condizioni di lavoro, mediante la creazione di Consigli del personale e di gruppi tecnici; dall'altra, essa propone di far posto nel Consiglio di amministrazione, accanto alla direzione tecnica, ad una rappresentanza degli operai, dei consumatori e dello Stato, al fine di evitare l'amministrazione burocratica del socialismo di Stato, facendo delle industrie socializzate dei corpi autonomi, sotto il controllo dello Stato.

In una seconda parte del suo rapporto, la Commissione si occupa più specialmente della socializzazione di un certo numero di industrie particolari e la rivista riassume le proposte relative all'agricoltura, ai trasporti, alla pesca, alle tessili, alle calzature, all'edilizia, alle metallurgiche e chimiche, al commercio e alle banche. Ci limiteremo a rilevare che, nei riguardi dell'agricoltura, la Commissione si pronuncia per l'esproprio immediato delle aziende e delle terre incolte e neglette, l'esproprio graduale delle terre alla morte dei proprietari, la gestione collettiva delle grandi e medie aziende, la concessione in affitto delle piccole culture: mentre, per ciò che si riferisce alle banche, la Commissione sconsiglia una socializzazione integrale e preconizza la creazione di una grande banca postale di Stato. La relazione termina con un riassunto conclusivo dei pareri e delle proposte della Commissione.

Queste proposte, che ricordano proposte analoghe di altri paesi, sopratutto della Germania, hanno servito di base, come si è detto, alla relazione e all'ordine del giorno del Congresso internazionale di Ginevra. Anche il recente Congresso internazionale sindacale di Londra (22-28 Novembre), reclamando, nell'interesse dell'intiera società, la socializzazione della terra e dei mezzi di produzione, dichiarava necessario di iniziare immediatamente la socializzazione delle ricchezze del sottosuolo, dei mezzi di trasporto e, in generale, di tutti i rami di produzione per i quali il proletariato di ciascun paese la reputi realizzabile, non però al fine di affidare il controllo di dette industrie allo stato capitalista, ma bensì facendo partecipare a questo controllo tutta quanta la popolazione, a mezzo delle organizzazioni sindacali e dei loro delegati, preparando e promuovendo nello

stesso tempo questa trasformazione e assicurando agli operai organizzati il diritto di condecisione nei riguardi del regolamento della produzione e della gestione delle aziende (1). Un voto per la socializzazione venne pure formulato dal Congresso internazionale dei minatori, che ebbe luogo a Ginevra nell'agosto 1920 (2), e un voto analogo venne emesso dal 19° Congresso sindacale belga dell'ottobre, che approvò all'unanimità una mozione per la socializzazione per tappe successive, da effettuarsi nelle diverse industrie, incominciando da queste industrie e servizî: ferrovie, trasporti marittimi, miniere di carbone, assicurazioni, istituti di credito, illuminazione e forza motrice.

Le socializzazioni in Germania

Come abbiamo già ricordato in questa stessa Rivista, le proposte fatte, fin dal febbraio 1919, per la socializzazione delle miniere, dalla apposita « Commissione per le socializzazioni », nominata, nel dicembre del 1918, nel periodo della rivoluzione, dal Governo socialista, ebbero la stessa sorte delle proposte della Commissione inglese « Sankey ». Come si è detto, per quanto l'Assemblea Nazionale adottasse il 23 maggio 1919 la legge relativa alle socializzazioni, la legge promulgata lo stesso giorno per l'industria mineraria non era che una parziale applicazione del principio affermato dalla legge generale. La legge sottoponeva, infatti, l'industria del carbone al controllo di un « Consiglio federale del carbone », composto di 15 rappresentanti delle organizzazioni operaie, di 15 rappresentanti delle associazioni padronali e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori. Il compito del Consiglio era quello di esercitare un diritto di controllo sui prezzi di vendita e la ripartizione del carbone.

---

(1) *Bureau International du travail* (Genéve) : Le Congrès de l'Internationale ouvrière et socialiste (Genéve) e Congrès syndical internationale extraordinaire (Londre), in *Etudes et documents*, serie A, N. 16 e 18.

(2) *Bureau International du travail:* Le Congrès international des mineurs (Genéve 2-6 août 1920). *Etudes et Documents*, serie A, N. 7.

Leggi analoghe vennero successivamente promulgate per l'industria della potassa (24 aprile 1919), e l'utilizzazione del carbone bianco (31 dicembre 1919). Questa forma di pseudo-socializzazione che veniva sanzionata dall'art. 156 della nuova Costituzione tedesca dell'11 agosto 1919, venne combattuta dalla classe operaia, la quale, nelle condizioni dell'accordo concluso il 20 marzo 1920 col Governo per la cessazione dello sciopero generale contro il colpo di mano reazionario del Kapp, reclamava l'inizio immediato della socializzazione nelle industrie pronte per essere socializzate, la riconvocazione della « Commisione per la socializzazione » e la presa di possesso da parte dello Stato dei Sindacati del carbone e della potassa. La « Commissione » veniva riconvocata, con nuovi elementi, nel maggio del 1920 e discusse il problema della « statizzazione del Sindacato del carbone », rilevando i difetti del sistema attuale, senza poter giungere alla formulazione di proposte unanimi, una parte essendosi pronunciata per la socializzazione integrale immediata secondo le proposte della precedente Commissione, mentre l'altra parte proponeva una regolamentazione dell'industria adeguata alle circostanze attuali, in maniera da preparare per l'avvenire la socializzazione integrale, quando la rendano possibile le condizioni tecniche ed economiche (1).

Il « Consiglio economico centrale » discusse i due progetti, rimandandoli ad una nuova Commissione, la quale, a sua volta, ha predisposto due altri progetti, uno del minatore Werner, che si avvicina molto a quello primitivo di Hilferding, per la socializzazione immediata, l'altro di Stinnes - Vögler - Silverberg, che propone di mantenere la forma di società per azioni, ma facendo partecipare gli operai al capitale coll'emissione di piccole azioni e limitando il compenso al capitale ad un interesse fisso. Il Comitato della Federazione dei minatori si è dichiarato però decisamente ostile a questo secondo progetto e sopratutto all'emissione di piccole azioni, contraria ai principî socialisti.

---

(1) *Bureau International du travail*: La socialisation des mines de charbon en Allemagne, *Etudes et Documents*, serie B, N. 4.

La Commissione per la socializzazione ha anche presentato recentemente le conclusioni dei suoi studî, iniziati nel settembre del 1920, sulla industria della potassa, che attraversa una grave crisi. Ma anche in questo caso la Commissione non ha potuto venire a conclusione unanime e, mentre una parte si limita a proporre alcune modifiche al regime privato-monopolistico attuale per renderlo più efficace, con una maggior rappresentanza dei consumatori nel « Consiglio nazionale della potassa » che controlla l'industria, l'altra parte propone la costituzione di un monopolio nazionale per l'esercizio delle industrie della potassa, la « Comunità della potassa », e un'organizzazione nazionale per il monopolio della vendita dei prodotti dell'industria (1).

Per la nazionalizzazione delle ferrovie in Francia

Anche il « Consiglio economico del lavoro » della Confederazione generale del lavoro francese, del cui progetto si è qui già fatto cenno, ha predisposto in novembre un progetto di legge sulla nazionalizzazione delle ferrovie.

Secondo il progetto, per ciò che riguarda il riscatto, lo Stato garantisce l'interesse e l'ammortizzo delle obbligazioni emesse dalle reti e i dividendi minimi fissati per ciascuna rete dalla convenzione vengono conservati fino al termine della concessione, così come il rimborso delle azioni ammortizzate. In cambio di detta indennità unica, la situazione attiva e passiva della compagnia concessionaria è trasferita integralmente allo Stato, senza eccezioni, nè riserve di sorta. Lo Stato francese acquisterebbe pure l'attivo dalla cassa pensioni, della quale assumerebbe pure gli oneri.

Per ciò che riguarda l'ordinamento della nuova organizzazione, « l'Ufficio nazionale delle ferrovie »verrebbe ammini-

(1) Zur Sozialisierung der Kalindustrie. In *Korrespondenzblatt des A. D. G.*, 23 aprile 1921, che pubblica un sunto della relazione e il progetto di socializzazione.

strato da un Consiglio centrale di 48 membri, un terzo dei quali dovrebbe rappresentare i produttori, un terzo i consumatori e utenti, un terzo gli interessi della collettività nazionale. Il Consiglio centrale avrebbe in linea generale tutti i poteri di iniziativa e di decisione necessari all'esercizio, alla gestione e allo sviluppo della rete nazionale. Rientrano sopratutto nelle sue attribuzioni: 1°) la nomina di una « Delegazione permanente » di 12 membri, eletti nel suo seno; 2°) la ripartizione dei servizî fra le tre direzioni generali (esercizio delle reti, segretariato del Consiglio centrale e della Delegazione permanente); 3°) la nomina e la revoca dei tre direttori generali; 4°) la fissazione degli stipendi fissi e della rimunerazione ai membri della Delegazione permanente, ai direttori generali e ai capi servizio regionali; 5°) l'approvazione del bilancio, la determinazione dell'ammontare, della forma e della data dei prestiti da emettere secondo le condizioni previste dalla legge; 7°) la fissazione delle tariffe per i trasporti; 8°) l'approvazione dei contratti collettivi.

Nella circoscrizione regionale, la gestione sarà affidata a 3 direttori regionali, uno per l'esercizio, uno per la rete e uno per la trazione. Accanto a ciascun direttore regionale è posto un « Consiglio regionale consultivo » composto di 24 membri.

Il bilancio annuale, il bilancio e il conto profitti e perdite, sono preparati a cura del Consiglio generale, d'accordo colla delegazione permanente, e sono approvati dal Consiglio centrale. Il bilancio dell'Ufficio nazionale delle ferrovie è votato ogni anno dal Parlamento, a titolo di bilancio annesso al bilancio generale, e alla presentazione di ogni bilancio verranno aggiunti il bilancio e il conto profitti e perdite dell'anno precedente.

Le tariffe dei trasporti saranno fissate dal Consiglio centrale su proposta dei direttori generali e saranno calcolate senza previsione di utili, ma in maniera da coprire integralmente gli oneri e le spese di esercizio di ogni genere, nonchè la dotazione dei conti di riserva e di ammortamento, il tasso di ammortamento essendo fissato dal Consiglio centrale per ogni categoria. Quando i conti di uno o più esercizi faranno apparire un utile o un deficit il Consiglio centrale procederà ad una modificazione correlativa delle tariffe.

Un contratto collettivo di lavoro di durata limitata sarà stipulato tra il Consiglio centrale da una parte e la Federazione nazionale dei ferrovieri, dall'altra. Il Consiglio determinerà i salari nazionali di base; regolerà gli avanzamenti di grado e di classe, i congedi, le procedure e le pene disciplinari, il modo di gestione delle casse pensioni e di previdenza; fisserà, previo parere dei Consigli regionali, le misure dell'indennità di residenza e i coefficienti variabili, secondo le condizioni locali e il miglioramento progressivo dei mezzi tecnici, che permetteranno di interessare il personale a una gestione migliore.

Il progetto tende quindi alla soppressione di ogni intermediario tra il pubblico e coloro che lo servono; istituisce la gestione diretta da parte degli stessi interessati; unifica e sopprime l'attuale divisione in reti « assurda dal punto di vista dell'interesse pubblico »; decentra la gestione costituendo dei Consigli regionali; il progetto si ispira ad una formula del Fayol, il quale, in un libro che fa testo, rileva che la direzione di qualunque impresa deve assumere le funzioni seguenti: provvedere, organizzare, comandare, coordinare e controllare.

Ma anche questo progetto ebbe lo stesso successo che hanno avuto finora i piani di socializzazione dei Sindacati operai in tutti i paesi.

f. p.

LIBRI RICEVUTI

F. TURATI. - « *Le vie maestre del socialismo* », a cura di RODOLFO MONDOLFO. - Editore: Licinio Cappelli, Bologna. - Prezzo L. **16,50.**

BIONDI Dott. Prof. CESARE. - « *Le malattie dei minatori* ». (Relazione al Congresso Nazionale degli addetti alle miniere, Siena, 22-24 maggio 1920). - Tipografia Galileiana, Firenze. - Prezzo L. **1.**

UFFICIO MUNICIPALE DEL LAVORO di Roma. - « *Esempi pratici di regolamentazione del lavoro e di assistenza dei lavoratori* ». - Tipografia Centenari, Roma. - Prezzo L. **10.**

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

R. RIGOLA. - « *Stato e burocrazia.*

» - « *L'organismo internazionale del lavoro* ».

ODON POR. - « *Il Gildismo* ».

GUERRIERO RAGAZZONI. - « *Le funzioni degli Uffici provinciali del lavoro* ».

R. BEMPORAD & F.°

Recenti pubblicazioni di carattere politico:

U. BIANCHI - *La socializzazione del sottosuolo e l'industria mineraria* . . . . L. 5.—

E. M. GRAY - *Come Lenin conquistò la Russia* » 3.—

C. PALADINI - *Lenin* . . . . . » 3.—

G. PUGLIESE - *Il bolscevismo in Italia* . » 3.—

M. SLONIM - *Spartaco e Bela Kun* . . » 3.—

Edizioni della «Critica Sociale»:

E. COLOMBINO - *La tragedia rivoluzionaria in Europa*, con prefazione di CLAUDIO TREVES . . . . . L. 6.—

D. LEVI MORENOS - *Contro il vino e per la viticultura* - Alle organizzazioni operaie e contadine italiane; con proemio di FILIPPO TURATI . . . . . » 1.—

G. NOFRI e C. POZZANI - *La Russia com'è*, con prefazione di FILIPPO TURATI (3ª Edizione), 35° migliaio . . . . » 6.—

F. TURATI - *Abbasso la violenza!* Discorso in occasione dell'eccidio del teatro Diana » 1.—

QUESTE OPERE DI DIVULGAZIONE SONO SPECIALMENTE INDICATE PER LE BIBLIOTECHE E PER I CIRCOLI OPERAI E POPOLARI

Agli abbonati de I PROBLEMI DEL LAVORO sconto del 10 %

Vaglia a R. BEMPORAD & F.° - FIRENZE

282

COLLEZIONE

"I PROBLEMI DEL LAVORO"

diretta da RINALDO RIGOLA

PUBBLICAZIONE MENSILE

Ogni volumetto racchiude in forma di monografia autonoma, la trattazione completa di alcuni **problemi del lavoro,** e una lucida rassegna del movimento internazionale del mese.

Un singolo numero . . . . . L. 2.—
Abbonamento straordinario 1921 (dieci numeri) » 16.—
Estero . . . . . » 20.—

Inviando subito vaglia all'Amministrazione: Editori R. Bemporad & F.° - Firenze, si ha diritto a ricevere gratis anche i numeri arretrati di quest'anno: "PARTITI POLITICI E SINDACATI DI MESTIERE" e "LA GUERRA CIVILE IN ITALIA".

CRITICA SOCIALE

Rivista Quindicinale del Socialismo
diretta da FILIPPO TURATI

Direzione: Milano, Portici Galleria, 23
Amministrazione: Milano, Via Omenoni, 4

Prezzi di abbonamento:

Nel Regno: Anno L. it. 24.— ; Semestre L. it. 12.—
All'Estero: » » 26.50 ; » » 13.50

È uscito:

E. COLOMBINO

"LA TRAGEDIA RIVOLUZIONARIA IN EUROPA"

Edizioni della "Critica Sociale" - Lire Sei

Prezzo del presente volume LIRE DUE

COLLEZIONE " I PROBLEMI DEL LAVORO „
Pubblicazione mensile diretta da R. RIGOLA

RINALDO RIGOLA

LAVORO E LAVORANTI .. A DOMICILIO ..

IL PROBLEMISTA. — I RISULTATI DELLE ELEZIONI GENERALI POLITICHE .. ..
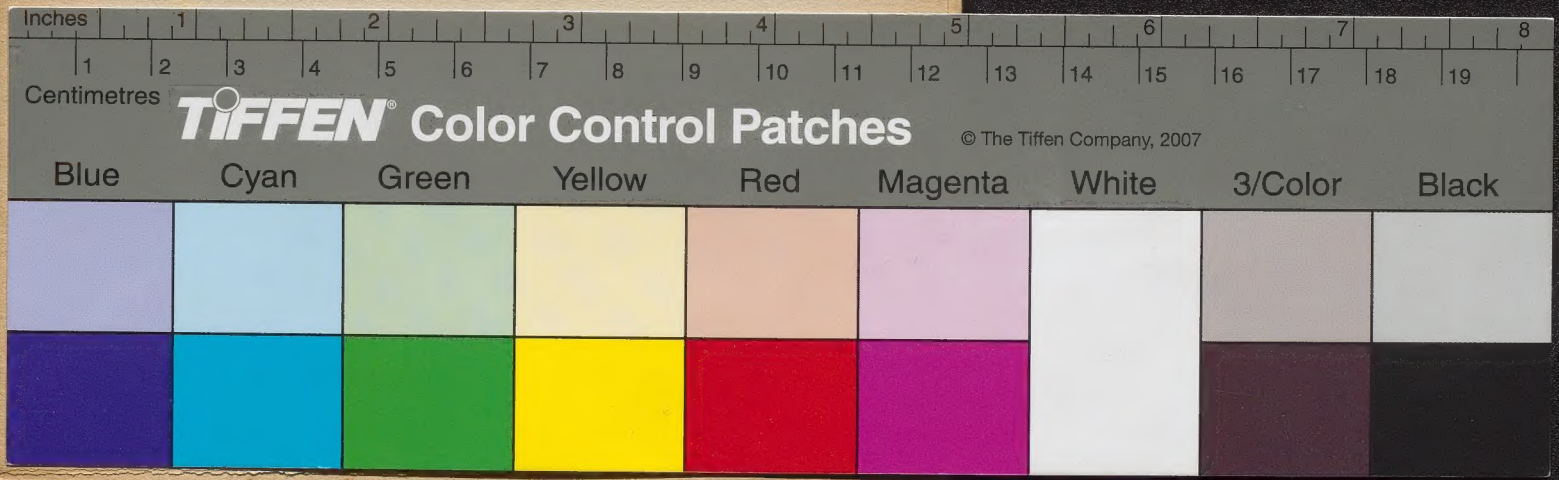
F. P. — RASSEGNA DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE .. ..